

**OGGETTO: Attuazione delle Direttive emanate dall’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale e dell’Appennino Centrale, per l’attuazione delle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA e indirizzi operativi, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 778/C del 1.12.2020 – Indicazioni ai Servizi Procedenti.**

Con Deliberazione n. 778/C del 1.12.2020 la Giunta Regionale ha approvato il documento denominato *“Attuazione delle Direttive emanate dall’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale e dell’Appennino Centrale, per l’attuazione delle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA e indirizzi operativi”* di cui all’Allegato 1 comprensivo del sub Allegato A, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa.

Il documento costituisce l’atto di indirizzo per la corretta attuazione della Direttiva 29/STA sull’intero territorio regionale, da parte dei servizi competenti come individuati nel Decreto 3/Reg. del 13.08.2007, in piena coerenza con le Deliberazioni delle Conferenze Istituzionali Permanenti dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale e dell’Appennino Meridionale, rispettivamente n. 1 e n. 3 del 14/12/2017.

Con il medesimo atto la Giunta Regionale ha deliberato di proporre al Consiglio Regionale dell’Abruzzo, alla luce dei contenuti e delle valutazioni di cui all’Allegato 1, la modifica della previsione introdotta nella Deliberazione 51/10 del 15.12.2015 quale emendamento della 2<sup>a</sup> Commissione consiliare nella seduta del 10.12.2015, ed il superamento della disposta “moratoria” di nuovi prelievi di acqua a scopo idroelettrico nei corpi idrici superficiali classificati con stato di qualità inferiore a "buono", ovvero "sufficiente" o "scarso" o "cattivo".

Il Consiglio Regionale, nell’accogliere la proposta di Giunta, con deliberazione n.41/2 del 21.12.2020 ha approvato, in relazione all’Allegato 1 comprensivo del sub Allegato A, con la finalità di far cessare la moratoria disposta dalla Deliberazione C.R. n. 51/10 del 15.12.2015, quanto segue:

*"visti gli atti della Commissione Europea prodromici all'avvio della procedura di infrazione inerente il rispetto dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/C, di cui al caso EU Pilot 6011/2014/ENVI, nonché le politiche sui cambiamenti climatici volti a ridurre i prelievi di acqua, ai fini del rilascio di nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, la verifica ex-ante della compatibilità delle derivazioni con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, è effettuata secondo le disposizioni del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n.29/STA del 13.2.2017, delle conseguenti Direttive emanate dalle Autorità di Distretto competenti, come da indirizzi in allegato alla presente Deliberazione".*

Con il citato atto deliberativo n. 778/C la Giunta Regionale ha inoltre dato mandato all’Autorità Concedente ai sensi del Decreto n.3/Reg del 13/08/2007, di:

- assicurare ai Servizi procedenti di cui al Decreto Reg./3 del 13.08.2007 ogni ulteriore indicazione per l’attuazione delle suddette Direttive, anche al fine di gestire la fase transitoria della loro attuazione e di definire con ogni possibile sollecitudine i procedimenti relativi a domande di concessione per le quali non si è ancora conclusa la relativa istruttoria, ovvero non è intervenuto il provvedimento finale anche consentendo alle ditte di integrare o modificare l’istanza secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Regionale;
- predisporre, con le modalità di cui all’art.76, co.1 del Decreto n.3/Reg/2007, l’aggiornamento dell’Allegato B del Decreto n.3/Reg/2007, relativamente alla documentazione da allegare alle domande di concessione, in conformità alle previsioni della Direttiva.

La stessa D.G.R. n.778/C del 21.12.2021 ha, infine, dato mandato ai Servizi Procedenti di cui al Decreto n.3/Reg del 13/08/2007 di predisporre un preciso cronoprogramma per la definizione dei suddetti procedimenti.

### **ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE**

**RICHIAMATI** in premessa i punti salienti relativi alla genesi delle direttive, più dettagliatamente indicati nella citata DGR n. 778/C/2020.

**CONSIDERATO** che procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, come noto, sono disciplinati dal R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, dal Regolamento regionale di attuazione D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007 e

dalle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque. In particolare, si richiamano:

**RICHIAMATO** l'art. 7 del T.U. n.1775/1933 che prevede che le domande di concessione di grandi e piccole derivazioni sono trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti per il proprio parere vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.

**RICHIAMATO** l'art. 12 bis del T.U. n. 1775/1933 che stabilisce, tra l'altro, che il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

**RICHIAMATO** l'art. 13 del DPGR n. 3/Reg./2007 che indica i pareri da acquisire sulla domanda di concessione, preliminarmente all'avvio del procedimento istruttorio.

**RICHIAMATO** l'art. 25 del DPGR n. 3/Reg./2007 che stabilisce, tra i criteri per il rilascio della concessione, che le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione, tra l'altro, alle caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico ed alla garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per i corpi idrici interessati, nonché del minimo deflusso vitale di cui all'art. 95 del d.lgs. 152/2006.

**RICHIAMATO** l'art. 28 del DPGR n.3/Reg./2007 che annovera, tra l'altro, tra i motivi di diniego della concessione l'incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale in materia di risorse idriche e con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità, nonché l'incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico.

**RICHIAMATO** l'Allegato B del DPGR n.3/Reg./2007 che indica i contenuti che la domanda di concessione e la documentazione allegata devono avere, a pena di irricevibilità della domanda stessa.

**RICHIAMATO** l'art. 17 del R.D. 1775/1933 che:

- ❖ al 1 comma dispone che *“Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.”*
- ❖ al 3 comma ordina che *“Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque “*

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 152/2006 s.m.i. art. 96 comma 6 che avverte *“Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.”;*

**RICHIAMATO** il decreto del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13.02.2017 che approva le Linee Guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE stabilendo al punto 4 che fino all'emanazione delle delibere

attuative delle Autorità di Bacino *“sono fatte salve le metodologie per le valutazioni ambientali delle derivazioni idriche già elaborate dalle Regioni e Province Autonome, nell’ambito delle proprie competenze legislative e di pianificazione.”*;

**RICHIAMATO** il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 30/STA del 13.02.2017 che approva le Linee Guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento nei corsi d’acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE la cui attuazione per le Regioni è stata fissata al 31 dicembre 2021;

**PRESO ATTO** della entrata in vigore del D. Lgs. 104/2017 di modifica del titolo III della parte II del D. Lgs. 152/2006 ed in particolare dell’introduzione dell’articolo 27-bis al D. Lgs. 152/2006 che disciplina il rilascio di un provvedimento autorizzativo unico regionale di VIA (P.A.U.R.) che comprende tutti i titoli necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, quindi anche la concessione alla derivazione;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 3/2007, seduta 14.12.2017, dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino centrale nella quale si precisa che:

- gli effetti della Direttiva decorrono dal 1 luglio 2018 e che si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento (art. 6);
- per le istanze in corso di istruttoria dalla data di adozione della presente deliberazione fino al 30 giugno 2018, la Direttiva assume il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del piano di gestione vigente (art. 7);
- *“Con riferimento al parere di cui all’art 7, comma 2 del R. D. 1775/1933, come modificato dall’art. 96, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006, al fine del perseguimento degli obiettivi del Piano di Gestione, con particolare riguardo agli aspetti relativi al bilancio idrico, l’Autorità di bacino distrettuale fornisce indirizzi alle Amministrazioni concedenti per conformare le istruttorie ai contenuti della presente Direttiva, anche ai fini della piena osservanza dei principi di semplificazione amministrativa, di sussidiarietà e di non aggravio dell’attività amministrativa.”* (articolo 5 co. 6)

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 1/2007, seduta 14.12.2017, dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale nella quale si precisa che:

- dal 1 luglio 2018, la presente Direttiva si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento, (art. 6.);
- In esito alla verifica della coerenza delle metodologie per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni applicate sui territori di competenza rispetto a quella introdotta con la Direttiva sono fatte salve tutte le disposizioni che comportino criteri di valutazione ambientale ex ante che garantiscono livelli di tutela ambientale pari o maggiori rispetto a quelli introdotti con la presente Direttiva;
- per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione della presente deliberazione fino al 30 giugno 2018, la Direttiva assume il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del piano di gestione vigente;

**PRESO ATTO** che la D.G.R. n. 778/C del 01.12.2020 ha demandato all’Autorità Concedente di assicurare ai Servizi procedenti di cui al Reg. 3 del 13.08.2007 *“al fine di gestire la fase transitoria della loro attuazione e di definire con ogni possibile sollecitudine i procedimenti relativi a domande di concessione per le quali non si è ancora conclusa la relativa istruttoria ovvero non è intervenuto il provvedimento finale anche consentendo alle ditte di integrare o modificare l’istanza secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Regionale ”* in armonia con il documento approvato dal Consiglio regionale con verbale n. 41/2, seduta del 21.12.2020, denominato *“Attuazione delle Direttive emanate dall’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale e dell’Appennino Centrale con riferimento alle linee guida di cui al D.D. n. 29/STA e indirizzi operativi”* che costituisce *“un indirizzo per la corretta attuazione della Direttiva 29STA sull’intero territorio regionale, da parte dei Servizi competenti [...] in piena coerenza con le Deliberazioni delle Conferenze Permanenti dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale e dell’Appennino Meridionale rispettivamente n. 1 e n. 3 del 14.12.2017”* la cui entrata in vigore era fissata al 1 luglio 2018;

**RICHIAMATE** le note del 04.12.2020, prott. 433364, 432685, 432455, 432225, con le quali il Servizio Demanio

Idrico e Fluviale, servizio di supporto all’Autorità Concedente, ha evidenziato ai: Servizio del Genio Civile di Teramo, Pescara, L’Aquila, Chieti i ritardi nell’attività volta a eliminare il pregresso delle istruttorie in corso di definizione delle: a) derivazioni idriche, b) attraversamenti linee elettriche (AE), c) altre linee (AI) d) pertinenze demaniali, per concordare un cronoprogramma sui tempi e sulle modalità di definizione che vedeva un coinvolgimento collaborativo del personale di entrambi i Servizi sotteso alla soluzione della problematica;

**RICHIAMATA** le note del 05.12.2020, prot. 435968, con la quale il servizio di supporto all’Autorità Concedente ha fornito al Dipartimento Infrastrutture Trasporti ed ai Servizio del Genio Civile di Teramo, Pescara, L’Aquila e Chieti precisazioni a proposito dei dati contenuti nelle tabelle di sintesi, trasmettendo un file Excel, al momento delle sole derivazioni idriche, per acquisire informazioni utili per giungere alla definizione dello “stato pratica”;

### si emana la presente circolare

inerente gli indirizzi di prima applicazione demandati all’Autorità Concedente dalla D.G.R. datata 01.12.2020, n. 778/C, approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.12.2020. verbale n. 41/2, con modifiche all’allegato “Indirizzi Operativi per l’applicazione delle linee guida di cui al D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 nel territorio della Regione Abruzzo” nei confronti delle strutture regionali preposte all’attività istruttoria per il rilascio dei titoli abilitativi al prelievo di acqua, soprattutto al fine di consentire, con possibile sollecitudine, la definizione dei procedimenti in itinere.

Tali indirizzi si applicano alle domande di concessione in istruttoria alla data di pubblicazione sul BURA della deliberazione di Consiglio Regionale n. 41/2, del 21.12.2020.

I principali acronimi, abbreviazioni e denominazioni utilizzati nel testo sono:

<b>Indirizzi operativi</b>	Sub allegato A all’allegato 1 del Verbale n. 41/2 del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, seduta 21.12.2020, “Indirizzi Operativi per l’applicazione delle linee guida di cui al D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 nel territorio della Regione Abruzzo”
<b>Procedimenti in corso</b>	i procedimenti relativi a domande di concessione per le quali non si è ancora conclusa la relativa istruttoria ovvero non è intervenuto il provvedimento finale
<b>Direttiva 2000/60/CE</b>	La direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA). <i>Essa istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale.</i>
<b>Gestione della fase transitoria</b>	Attività istruttoria per la gestione dei procedimenti relativi a domande di concessione per le quali non si è ancora conclusa la relativa istruttoria, ovvero non è intervenuto il provvedimento finale per la valutazione del rischio ambientale di cui agli “Indirizzi operativi”
<b>ABDAM</b>	Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
<b>ABDAC</b>	Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale
<b>DE</b>	Deflusso ecologico
<b>DMV</b>	Deflusso Minimo Vitale
<b>PTA</b>	Piano Tutela delle acque
<b>WEI*</b>	è un indice di consumo di acqua e si calcola come differenza tra il volume derivato o prelevato ed il volume restituito rispetto al volume di acqua naturale, disponibile in alveo
<b>WEI*(DE)</b>	è un indice di consumo di acqua e si calcola come differenza tra il volume derivato o prelevato ed il volume restituito rispetto al volume di acqua naturale, disponibile in alveo, al netto del deflusso iconologico (DE) o Deflusso Minimo Vitale (DMV).
<b>Servizio Genio Civile</b>	Struttura regionale proponente o Servizio precedente
<b>D.D. n. 29/STA del 13.02.2017</b>	Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 29/STA del 13.02.2017 che approva le Linee Guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE
<b>D.D. n. 30/STA del 13.02.2017</b>	decreto del Ministero dell’Ambiente n. 30/STA del 13.02.2017 che approva le Linee Guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il

	mantenimento nei corsi d'acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE la cui attuazione per le Regioni è stata fissata al 31 dicembre 2021;
<b>Decreto 13.08.2007, n. 3/Reg.</b>	Regolamento "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca di acque sotterranee" approvato con decreto del 13.08.2007 n. 3/Reg.
<b>D.P.G.R. n. 3/Reg. del 13.08.2007</b>	
<b>Allegato B del Reg. 3/2007</b>	Allegato del regolamento regionale per la presentazione delle domande di concessione, di rinnovo e variante alla concessione e relativi documenti allegati con relativi allegati (artt. 11, 45, 49, 22, 58, 60, 62, 65, 67)

### FASE 1 – Introduzione

Per quanto esposto in parte narrativa, ivi si richiama integralmente, costituisce parte integrante e sostanziale della presente circolare.

Il Servizio procedente per *"definire con ogni possibile sollecitudine i procedimenti relativi a domande di concessione per le quali non si è ancora conclusa la relativa istruttoria ovvero non è intervenuto il provvedimento finale"* alla data di pubblicazione sul Bura della deliberazione di Consiglio regionale n. 41/2, del 21.12.2020 è tenuto ad uniformarsi:

- al decreto 13.08.2007 n. 3/Reg. *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee"*;
- alla deliberazione di Consiglio Regionale della seduta 21.12.2020, verbale n. 41/2, che ha modificato la deliberazione consiliare 51/10 del 15.12.2015 in merito alla "moratoria" di nuovi prelievi di acqua a scopo idroelettrico – Indirizzi per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici -;
- alla deliberazione di Consiglio regionale della seduta 21.12.2020, verbale n. 41/2, che consente al Servizio procedente di richiedere *"alle ditte di integrare o modificare l'istanza secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Regionale"*
- per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Tutela delle acque (PTA) e dai Piani di gestione vigenti sul territorio della regione Abruzzo applicando gli indirizzi operativi dati con la citata deliberazione di Consiglio Regionale per l'applicazione delle linee guida di cui al D.D. n. 29/STA del 13.02.2017;
- per la valutazione del deflusso ecologico<sup>1</sup> o del deflusso minimo vitale delle derivazioni idriche agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Tutela delle acque e dai Piani di gestione applicando gli *"Indirizzi operativi per l'applicazione delle linee guida di cui al D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 nel territorio della regione Abruzzo"*, di seguito **indirizzi operativi**, riportati al paragrafo 2.3 *"Indicazioni per il calcolo degli indicatori"*, punto **"Deflusso ecologico (DE) o Deflusso Minimo Vitale (DMV)"** che recita *"Il valore del Deflusso Ecologico DE o del Deflusso Minimo Vitale DMV (in assenza di valutazione del DE) che deve essere salvaguardato in ogni nodo della rete idrografica regionale è definito dal PTA vigente (documento A1-6)"* in attesa dell'attuazione del decreto ministeriale 30/STA del 13.02.2017.

Si precisa che l'applicazione degli *"indirizzi operativi"*, non deve comportare alcun costo aggiuntivo sul bilancio regionale tenuto conto che a seguito delle modifiche al P.A. n. 25 del 09.12.2020 proposte dal Consigliere Regionale per la verifica di compatibilità ambientale della derivazione ai fini del rilascio della concessione la struttura regionale procedente perviene *"per il tramite della esclusiva istruttoria e pronunciamento resi dall'ARTA sulla scorta dei dati a disposizione e contenuti nell'istanza"*.

### Fase 2 – preventiva pronuncia di valutazione impatto ambientale (VIA) e per pareri già resi dall'Autorità di Distretto

I procedimenti relativi a domande di concessione per le quali non si è ancora conclusa la relativa istruttoria ovvero non è intervenuto il provvedimento finale sono rilasciati nel rispetto della legislazione vigente, nel

<sup>1</sup> non appena la regione Abruzzo darà applicazione al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 30/STA del 13.02.2017

rispetto della Direttiva comunitaria 2000/60/CE, in combinato disposto con gli obiettivi fissati dai Piani di Gestione Distrettuale, del Piano di Tutela delle Acque e delle delibere n. 1 e 3 del 14.12.2017 rispettivamente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e dell'Appennino Meridionale nonché dagli "Indirizzi operative" per la valutazione del rischio ambientale e deflusso ecologico.

Per il completamento delle richieste istruttorie dei "procedimenti in corso", **avviati alla data di entrata in vigore delle direttive distrettuali**, ossia 1 luglio 2018, le strutture regionali procedenti applicano i criteri e le procedure degli "Indirizzi operativi" per la valutazione ambientale approvati dal Consiglio Regionale nella citata seduta del 21.12.2020, verbale n. 41/2, facendo salvi i pareri o gli atti di assenso, comunque denominati, già acquisiti e le fasi endo-procedimentali già concluse del decreto 13.08.2007 n. 3/Reg., qualora non in contrasto con gli stessi "Indirizzi operativi" e delle deliberazioni n. 1 e 3 del 14.12.2017 ABDAM e ABDAC in armonia con l'art. 7 co. 2 del R.D. 1775/1933.

Per il completamento delle richieste istruttorie dei "procedimenti in corso", **già avviati ma antecedenti alla data di entrata in vigore delle direttive distrettuali**, ossia 1 luglio 2018, gli "Indirizzi Operativi" assumono il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del piano di gestione vigente a cui il Servizio procedente deve conformarsi per la valutazione del rischio ambientale e deflusso ecologico (DE) o deflusso minimo vitale (DMV), in assenza di valutazione del (DE) dandone espressa evidenza nella relazione istruttoria conclusiva, ex art. 21 del decreto 13.08.2007, n. 3/Reg. .

Per le richieste istruttorie per le quali sia stata ottenuta, sulla base della normativa previgente al D. Lgs. 104/2017, una preventiva pronuncia di valutazione impatto ambientale (VIA) favorevole, gli esiti corrispondenti possono essere, dal Servizio procedente, validamente acquisiti nel procedimento di concessione purché possa essere dimostrato che nell'ambito di tale procedura siano state effettuate valutazioni assimilabili a quelle previste dalla valutazione ambientale ex ante e del calcolo del deflusso Ecologico (DE) o del Deflusso Minimo Vitale (DMV) delle direttive dell'Autorità distrettuale competente ed "Indirizzi operativi", dandone espressa evidenza nella relazione istruttoria conclusiva, ex art. 21 del decreto 13.08.2007, n. 3/Reg. 3.

**Restano esclusi** ai fini delle valutazioni ambientali ex ante e sul calcolo del deflusso Ecologico (DE) o del Deflusso Minimo Vitale (DMV) in assenza di valutazione del DE, i procedimenti in corso per i quali l'Autorità di Distretto ha già espresso il parere di competenza in ordine alla compatibilità del prelievo con il bilancio idrico o idrologico e con le previsioni del PTA in ordine alla compatibilità ambientale, nonché in ordine al valore del deflusso minimo vitale o deflusso ecologico prima dell'emanazione dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA e 30/STA del 13.02.2017 **purché non in contrasto** con la moratoria regionale vigente all'atto del rilascio del citato parere.

**Restano obbligatorie** le valutazioni ambientali ex ante e sul calcolo del deflusso Ecologico (DE) o del Deflusso Minimo Vitale (DMV) in assenza di valutazione del DE per i procedimenti in corso ovvero per tutti i procedimenti per i quali non è intervenuto il provvedimento finale, come stabilito dal Consiglio Regionale con il verbale 41/2 del 21.12.2020, per i quali l'Autorità di Distretto ha già espresso il parere di competenza in ordine alla compatibilità del prelievo con il bilancio idrico o idrologico e con le previsioni del PTA in ordine alla compatibilità ambientale, nonché in ordine al valore del deflusso minimo vitale o deflusso ecologico prima dell'emanazione dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA e 30/STA del 13.02.2017 **se in contrasto** con la moratoria regionale vigente all'atto del rilascio del citato parere.

Per i pareri rilasciati precedentemente alla emanazione dei due decreti ministeriali (13.02.2017) la struttura regionale competente determina l'avvenuta valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni idriche già elaborate dalla Regione Abruzzo, in alternativa applica la metodologia degli "Indirizzi operativi", dandone espressa evidenza nella relazione istruttoria conclusiva, ex art. 21 del decreto 13.08.2007, n. 3/Reg. 3.

Il Servizio procedente può nuovamente richiedere all'Autorità di Distretto competente il parere di valutazione ambientale in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico di cui all'art. 7 co. 2 del R.D. 1775/1933 e s.m.i..

Ai "procedimenti in corso" che necessitano per la loro conclusione, di elementi tecnici non obbligatori all'epoca della richiesta, il Servizio procedente può richiedere l'integrazione della documentazione tecnica allegata alla richiesta (Allegato B del decreto 13.08.2007, n. 3/Reg. 3) sospendendo il procedimento per un massimo di 30 giorni ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della L. 241/1990.

Fase 3 - Avvio e termine del procedimento.

In via preliminare è opportuno precisare che i termini<sup>2</sup> per la conclusione del procedimento sono quelli previsti dall'art. 43 del decreto 13.08.2007 n. 3/Reg..

Al fine di gestire e accelerare la fase transitoria dei procedimenti relativi a domande di concessioni, per le quali i termini stabiliti dal citato art. 43 sono scaduti ma non si è ancora conclusa la relativa istruttoria sono di seguito riportate indicazioni temporali volte a "[...]definire con possibile sollecitudine i procedimenti relativi a domande di concessione [...]"<sup>3</sup>.

Il Servizio procedente predisporre e comunica, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo della presente circolare, all'Autorità concedente un puntuale crono programma per la definizione di tutti i procedimenti per i quali non si è conclusa la relativa istruttoria, ai sensi della D.G.R. 778/2020.

Si ritiene opportuno suggerire nella stesura del crono-programma, per la definizione delle attività di istruttoria, che le strutture competenti individuino delle priorità quali ad esempio: derivazioni uso idroelettrico oggetto di moratoria e di contenzioso; rinnovi di concessione assentite; rilascio di concessioni di grandi derivazioni a partire di quelle che insistono su corpo idrico: a) superficiale con valore ambientale inferiore al "sufficiente"; b) sotterraneo con valore ambientale "scarso" di cui alle tabelle riportate al paragrafo 4 degli "Indirizzi Operativi".

Per ogni singola istanza il crono-programma deve riportare: i) la data prevista per l'avvio della gestione fase transitoria "rischio ambientale" di cui agli "Indirizzi operativi"; ii) lo stato dell'istruttoria in itinere del singolo provvedimento.

Sul crono-programma si esprime l'Autorità concedente che può avvalersi del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo per le Derivazioni e Dighe entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento.

Il Servizio procedente comunica, nel rispetto del crono programma, all'Autorità concedente l'avvio della relativa istruttoria entro 10 (dieci) giorni dalla data individuata nel crono programma approvato.

All'avvio della "gestione della fase transitoria" è contestualmente avviato, eventuale<sup>4</sup>, l'esame istruttorio preliminare della documentazione presentata con la domanda o dell'ulteriore documentazione integrativa alla documentazione già presentata o richiesta, art. 12 del decreto 13.08.2007, n. 3/Reg..

Nel caso in cui il Servizio procedente dall'esame istruttorio preliminare, di cui all'art. 12<sup>5</sup>, è in grado di acquisire gli indicatori idrologici e morfologici per i bacini ricadenti nel territorio dell'Autorità di Bacino Distrettuale di cui agli "Indirizzi operativi", anche ai fini della piena osservanza dei principi di semplificazione amministrativa, e di non aggravio dell'attività amministrativa, procede direttamente alla valutazione dell'intensità dell'impatto generato dalla derivazione singola o cumulata e se:

- a) valuti il rischio ambientale **alto** e non si determinano le condizioni previste dal paragrafo 4 degli "Indirizzi operative" il Servizio procedente propone entro giorni 5 (cinque) il rigetto all'Autorità concedente dandone comunicazione all'interessato;
- b) valuti il rischio ambientale **medio** il Servizio procedente richiederà gli approfondimenti di cui al paragrafo 2.4 degli indirizzi operativi" entro 5 (cinque) dal termine della Fase 6;
- c) valuti il rischio ambientale è **basso** il Servizio procedente prosegue l'attività istruttoria;

E bene precisare che nel caso in cui il **Servizio procedente** dall'esame istruttorio preliminare, di cui all'art. 12 del decreto 13.08.2007, n. 3/Reg. **ravvisi la completezza** degli elaborati tecnici e quindi la procedibilità della domanda **provvederà a richiedere eventuali integrazioni**, necessarie sia per la valutazione del rischio ambientale e deflusso ecologico o deflusso minimo vitale che per gli approfondimenti previsti al paragrafo 2.4 degli "Indirizzi operativi", **solo dopo aver acquisito il parere** di cui all'art. 13 co. 2 del citato decreto n. 3/2007.

<sup>2</sup> tali termini decorrono dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio procedente

<sup>3</sup> D.G.R. 778/C/2020.

<sup>4</sup> Limitatamente all'esito dello stato di avanzamento dell'istruttoria accertato dalla struttura procedente

<sup>5</sup> Qualora ai fini della procedibilità della domanda gli elaborati tecnici devono essere completati, regolarizzati o integrati dal Concorrente, il Servizio procedente nell'assegnargli il termine perentorio di giorni > 15 e <45 richiede anche gli indicatori idrologici e morfologici di cui agli "Indirizzi operativi" per la valutazione del rischio ambientale e deflusso ecologico.

La “*gestione della fase transitoria*” relativa alla valutazione del rischio ambientale prosegue, quindi, **acquisito** il parere dell’Autorità di Bacino, di cui alla Fase 6:

- a) entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla verifica ambientale, proponendo all’Autorità concedente il rigetto dell’istanza, se a seguito dell’esame istruttorio del citato decreto 13.08.2007, n. 3/Reg. sussistano le condizioni di cui all’art. 28 del medesimo decreto 3/2007 o la valutazione del rischio ambientale ha dato esito negativo (ALTO).
- b) entro 5 (giorni) giorni, nel caso in cui non occorrono approfondimenti (valutazione rischio basso);
- c) entro 15 giorni dalla restituzione delle integrazioni riguardanti integrazioni e/o l’approfondimento di cui al paragrafo 2.4 dei richiamati “Indirizzi operativi”, nel caso in cui il rischio ambientale è medio.

Il tal caso il Servizio procedente, entro 5 (cinque) giorni dal parere reso dall’Autorità di Bacino, richiede al Proponente gli approfondimenti di cui al paragrafo 2.4 degli “indirizzi operativi” assegnando il termine di giorni 30 (trenta).

Alla scadenza del termine dei 30 giorni il Servizio procedente avvia l’istruttoria e verifica che, per ogni tipologia di prelievo, le informazioni contenute e richieste nell’allegato B) del Decreto 13.08.07, n. 3/Reg., nonché in tutti i documenti tecnici e grafici allegati alla domanda o integrazioni siano esaustive per determinare il **rischio ambientale** della derivazione, attraverso l’esame istruttorio dei fattori riguardanti il **valore ambientale del corpo idrico superficiale** e l’**intensità di impatto della derivazione**, la cui metodologia e riportata al punto 1 e seguenti degli “Indirizzi operativi”. Decorso senza esito il termine della restituzione delle integrazioni il Servizio procedente dispone il rigetto della domanda.

Il Servizio proponente, in assenza di valutazione del deflusso Ecologico DE, la cui attuazione è attesa, salvo rinvii, entro il 31.12.2021 dal D.D. n. 30 del 13.02.2017, utilizza a riferimento gli obiettivi di qualità ambientale del Deflusso Minimo Vitale (DMV), individuati nei vigenti Piani di Gestione delle Acque 2015-2021 e quelli di maggior dettaglio già individuati dal Piano di tutela delle acque (PTA), elaborato A.1.6 e schede monografiche, come chiarito negli “indirizzi operativi” al paragrafo 2.3;

Pertanto, la durata del procedimento per le nuove concessioni:

- a) fino alla valutazione del rischio ambientale riguardante le piccole derivazioni per le quali non sono necessari gli approfondimenti di cui al paragrafo 2.4 degli “Indirizzi operativi” deve concludersi entro 80 giorni, nel caso in cui il Servizio proponente solleciti la regolarizzazione della domanda, di cui all’art. 12 co. 1 del decreto 13.08.2007, n. 3/Reg., il termine è di 120 giorni;
- b) fino alla valutazione del rischio ambientale riguardante le grandi derivazioni per le quali non sono necessari gli approfondimenti di cui al paragrafo 2.4 degli “Indirizzi operativi” deve concludersi entro 130 giorni, nel caso in cui il Servizio proponente solleciti la regolarizzazione della domanda, di cui all’art. 12 co. 1 del decreto 13.08.2007, n. 3/Reg., il termine è di 170 giorni;
- c) fino alla valutazione del rischio ambientale riguardante le piccole derivazioni per le quali sono necessari gli approfondimenti di cui al paragrafo 2.4 degli “Indirizzi operativi” deve concludersi entro 85 giorni, nel caso in cui il Servizio proponente solleciti la regolarizzazione della domanda, di cui all’art. 12 co. 1 del decreto 13.08.2007, n. 3/Reg., il termine è di 125 giorni;
- d) fino alla valutazione del rischio ambientale riguardante le grandi derivazioni per le quali sono necessari gli approfondimenti di cui al paragrafo 2.4 degli “Indirizzi operativi” deve concludersi entro 135 giorni, nel caso in cui il Servizio proponente solleciti la regolarizzazione della domanda, di cui all’art. 12 co. 1 del decreto 13.08.2007, n. 3/Reg., il termine è di 175 giorni.

Concluso l’iter amministrativo relativo alla verifica del rischio ambientale il Servizio procedente prosegue con le rimanenti fasi istruttorie.

Nel caso in cui l’iter istruttorio non ha effettuato la fase di cui all’art. 14 del decreto 13.08.2007 n. 3/Reg. il Servizio procedente provvede nei successivi 5<sup>6</sup> (cinque) o 15<sup>7</sup> (quindici) giorni dal a dare avviso, mediante la **pubblicazione** dell’ordinanza, nei termini previsti dal Regolamento<sup>8</sup>, art. 14 comma 1.

<sup>6</sup> nel caso in cui non occorrono approfondimenti (valutazione rischio basso)

<sup>7</sup> dalla restituzione delle integrazioni riguardanti l’approfondimento di cui al paragrafo 2.4 dei richiamati “Indirizzi operativi

<sup>8</sup> Allegato C) del Regolamento fissa 30 giorni consecutivi



Nel caso in cui ci siano **osservazioni o opposizioni** durante la pubblicazione il Servizio procedente entro cinque giorni dalla scadenza delle pubblicazioni né da comunicazione all'interessato assegnando il termine di cui all'art. 19 co. 4 del decreto 13.08.2007 n. 3/Reg..

La **visita locale di istruttoria**, art. 19 del decreto 13.08.2007 n. 3/Reg., deve avvenire entro dieci giorni dalla scadenza delle pubblicazioni fatte sia all'Albo pretorio dei Comuni interessati che al Bollettino regionale (BURA) (si rimanda alla Fase 7).

Nel caso in cui ci siano **osservazioni o opposizioni** in sede di **visita locale di istruttoria**, art. 19 decreto 13.08.2007 n. 3/Reg., il Servizio procedente entro cinque giorni dalla data di visita locale ne da comunicazione all'interessato assegnando il termine di cui all'art. 19 co. 4 del citato regolamento.

Al termine dei trenta giorni previsti per le **controdeduzioni** alle **osservazioni o opposizioni acquisite** nel corso della **visita locale** il Servizio procedente redige nei successivi trenta giorni la relazione istruttoria di cui all'art. 21 del Regolamento nonché lo schema di disciplinare di cui all'art. 29 del decreto 13.08.2007 n. 3/Reg. contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua e trasmettendola all'Autorità Concedente.

Nel caso in cui ci siano **domande concorrenti** si procede secondo quanto previsto dall'art. 15 del decreto 13.08.2007 n. 3/Reg.; in tal caso il Servizio procedente comunica al richiedente e ai concorrenti il termine di conclusione delle procedure di cui all'art. 15 del citato decreto.

La relazione istruttoria dovrà contenere le indicazioni riportate nella successiva Fase 9 della presente circolare.

L'Autorità concedente acquisita la relazione istruttoria, ai sensi dell'art. 43 co. 12 del decreto, provvede al rilascio della concessione o autorizzazione entro il termine di giorni 45 (quarantacinque)

#### Fase 4 - Integrazioni della documentazione

Si ribadisce che il Servizio procedente ai sensi dell'art. 20 del decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007 può richiedere ulteriore documentazione a corredo delle richieste in corso di istruttoria sia per le acque superficiali e sorgive, che per le acque sotterranee, necessaria all'istruttoria relativa alle valutazioni ambientali ex ante e deflusso Ecologico (DE) o del Deflusso Minimo Vitale (DMV) in assenza di valutazione del DE.

Sempre la struttura regionale procedente, in seguito delle nuove valutazioni ambientali o alle risultanze dell'istruttoria o alle prescrizioni delle autorità competenti al rilascio di atti di assenso comunque denominati a normativa vigente, per consentire il più razionale assetto del corpo idrico e per garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare, e comunque, per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, può invitare i richiedenti, eventualmente, a modificare i rispettivi progetti entro 30 giorni dalla richiesta. A tal proposito si rinvia alla Fase 5

#### Fase 5 – Modifica progetto in corso di istruttoria richiesti dalla struttura procedente.

Nel caso in cui la struttura regionale procedente per le motivazioni indicate nella Fase 4 invita il richiedente a modificare il progetto, i parametri della derivazione indicati nell'istanza presentata possono essere rideterminati.

In tal caso il soggetto istante è tenuto a presentare la documentazione recante i necessari aggiornamenti progettuali entro 30 giorni dalla richiesta della struttura competente, fermo restando che i termini del procedimento sono sospesi in attesa della documentazione. In caso di mancato adempimento nel termine si rinvia all'art. 12 co. 2 del decreto 13.08.2007, n. 3/Reg.

La domanda così modificate sono sottoposte, se necessario, ad una istruttoria abbreviata a tutela dei diritti di terzi limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse nuove domande concorrenti se la fase concorrenziali (artt. 14 e 15, decreto 13.08.2007 n. 3/Reg.) si è già conclusa.

Durante l'iter istruttorio, al di fuori dei casi riportati nella Fase 4, ultimo paragrafo, la richiesta del soggetto istante di variare i parametri di concessione è inammissibile, fatta salva la facoltà di rinunciare all'istanza presentata.

#### Fase 6 - Parere Autorità di Bacino e/o Autorità di Distretto

Per i "procedimenti in corso" per le quali la struttura regionale procedente non ha ancora acquisito il parere

dall'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del R.D. n. 1775/1933, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico ed in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela delle acque, art. 13 del Reg. 3/2007, richiede il parere all'Autorità di Distretto competente entro 10 (dieci) giorni dall'avvio del procedimento<sup>9</sup> fatte salve specifiche intese tra la Regione e l'Autorità di Distretto territorialmente competente.

Il parere dell'Autorità di Distretto deve essere espresso nei termini indicati dall'art. 13 co. 2 del decreto 13.08.2007 n. 3/Reg..

Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte dell'Autorità di Distretto, il Servizio procedente, nei successivi cinque giorni, attiva la procedura indicate nel medesimo comma 2) dandone comunicazione all'Autorità concedente con immediatezza.

#### Fase 7 - Precisazioni in ordine all'avviso di cui all'art. 14 e 19 del decreto 13.08.2007 n. 3/Reg. -

Per i "procedimenti in corso" per i quali la struttura regionale procedente non ha ancora attivato la conferenza di servizio e visita locale di istruttoria, di cui all'art. 19 del decreto 13.08.2007 n. 3/Reg., trasmette l'ordinanza istruttoria corredata della relativa documentazione, di cui agli artt. 14, 15, 16, 17 al richiedente, nonché a tutti i soggetti interessati, art. 18, ai fini dell'acquisizione di eventuali pareri, valutazioni o contributi istruttori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano, di seguito, i principali Enti, oltre che all'Autorità di Bacino distrettuale competente per territorio a cui trasmettere la documentazione:

- a) enti parco ed enti gestori competenti, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette, siti della rete natura 2000, nonché nei casi di cui all'articolo 164, comma 2 del D. Lgs. 152/2006;
- b) all'autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta ove la derivazione preveda la realizzazione di tali opere o comunque l'interferenza con le medesime anche ai sensi della L.R. 18 del 27/06/2013 se applicabile;
- c) in caso di derivazioni in aree soggette a tutela del paesaggio, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ove necessario in relazione alle tipologie di opere o attività connesse con la derivazione;
- d) all'autorità di vigilanza sulle attività minerarie della Regione Abruzzo, in caso di richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee quando, sulla base dei dati del catasto delle concessioni minerarie, risulti che la ricerca possa interferire con attività inerenti risorse minerarie;
- e) ad altri enti che abbiano un interesse legittimo non ricompresi nell'elenco riportato dalla lett. a) alla d);

Con riferimento all'art. 19 comma 3 del Reg. 3/2007 è opportuno che il Servizio procedente nella gestione della fase transitoria effettui necessariamente la visita dei luoghi e rediga apposito verbale di sopralluogo di cui alla lett. c) del comma 2 del suddetto articolo 19 per una puntuale verifica della documentazione ricevuta all'atto dell'istanza di concessione o rinnovo.

#### Fase 8 – intensità dell'impatto generato dalla derivazione

In primis si rinvia al documento "Indirizzi operativi per l'applicazione delle linee guida di cui al D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 nel territorio della regione Abruzzo" valorizzato dal Servizio Gestione e Qualità delle Acque – DPC024 – con considerazioni e spiegazioni nonché con tabelle esplicative per la corretta verifica del rischio ambientale, che si allega, e costituisce parte integrante e sostanziale della presente circolare.

Con le valutazioni effettuate in sede istruttoria, previste dall'art. 25<sup>10</sup> del Decreto 13.08.2007, n. 3/Reg., nonché

<sup>9</sup> Nel caso in cui è necessario acquisire integrazioni il termine per la richiesta del parere è stabilita in 40 giorni

<sup>10</sup> stabilisce, tra i criteri per il rilascio della concessione, che le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione, tra l'altro, alle caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico ed alla garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per i corpi idrici interessati

del minimo deflusso vitale di cui all'art. 95 del D. Lgs. 152/2006 e dall'art. 28<sup>11</sup> del Decreto, la struttura regionale precedente verifica o calcola il **rischio ambientale** della derivazione, determinato dall'intensità dell'impatto della derivazione, valutata tramite gli indicatori della pressione idrologica e idrogeomorfologica (assumendo il valore di impatto più alto, il peggiore, tra i due) ed il confronto con il valore ambientale del corpo idrico, così come definito nel vigente PTA della Regione Abruzzo.

La struttura regionale deve procedere con la valutazione o la verifica del rischio ambientale distintamente tra: prelievo di natura dissipativo<sup>12</sup> e prelievo di natura non dissipativo<sup>13</sup>.

Tra le principali informazioni da ricercare all'interno dei documenti prodotti dal richiedente, illustrati nella sezione denominata "Fase 3" della presente circolare, a cui si rinvia per ogni utile approfondimento e chiarimento, ci sono i dati del bacino idrico, del corpo idrico specifico di riferimento a livello di bacino/sottobacino e gli *indicatori idrologici e morfologici* stabiliti negli "Indirizzi operativi", paragrafi 2.1, quali:

#### Valori di portata naturale e misurata

- 1) **Pr** = prelievi
- 2) **Rest** = restituzioni
- 3) **P<sub>n</sub>**<sup>14</sup>= portata naturale media calcolata, si tratta della portata media annua naturale indicata nel PTA (Q<sub>n</sub>).

#### Indicatori idrologici

- 4) **D** = portata prelevata media (m<sup>3</sup>/s) riferita al periodo utilizzato nel calcolo dell'impatto (periodo di magra, mese, media annua, massima). A tal proposito il suddetto valore **D** è determinato dal richiedente della concessione;
- 5) **Q<sub>n</sub>**<sup>15</sup> = portata naturale nel periodo di magra (mesi estivi) media (m<sup>3</sup>/s). Gli "Indirizzi operativi" spiegati precisano che è la portata media dei mesi di minimo deflusso indicata nel PTA;
- 6) **ΣD** = cumulo dei prelievi (m<sup>3</sup>/s). La sommatoria dei valori di **D** è determinata dal quadro conoscitivo relativo alle concessioni assentite considerate nel tratto omogeneo in aggiunta alla derivazione richiesta dal proponente;
- 7) **Q<sub>nm</sub>** = portata naturale media calcolata per ogni mese dell'anno (m<sup>3</sup>/s). Gli "Indirizzi operativi" precisano che trattasi di portata media annua naturale indicata nel PTA (Q<sub>n</sub>);  
Il Q<sub>nm</sub> e Q<sub>n</sub> possono essere rilevate nel vigente PTA della Regione Abruzzo all'interno delle schede monografiche e nelle tavole 6.2 e A.1.3 e A.1.6.

#### Indicatori morfologici

I dati morfologici potrebbero essere reperibili nei documenti presentati dal richiedente e più specificatamente nella documentazione tecnica allegata all'istanza di concessione (allegato B del decreto 13.08.2007 n. 3/Reg.) come pure il valore di "**S**" in relazione al progetto di concessione specifico, mentre i parametri L, L<sub>t</sub> è possibile acquisirli nel vigente PTA della Regione Abruzzo.

Si riporta di seguito la definizione dei parametri e degli indicatori:

- 8) **S** = tratto sotteso (in km); la lunghezza è determinata dal punto di prelievo al punto di restituzione;
- 9) **L** = lunghezza del tratto idromorfologicamente omogeneo (km). (stesso valore di L<sub>t</sub>);
- 10) **N**= numero di opere trasversali esistenti più opera/e in progetto sul tratto omogeneo;
- 11) **L<sub>t</sub>** = lunghezza tratto idromorfologicamente omogeneo (km). (stesso valore di L);
- 12) **S/L** = rapporto tra la lunghezza del tratto sotteso (S) e la lunghezza del tratto idromorfologicamente omogeneo (L);
- 13) **ΣS/L** = rapporto tra il cumulo dei tratti sottesi (ΣS) e la lunghezza del tratto idromorfologicamente omogeneo (L);

<sup>11</sup> annovera tra i motivi di diniego della concessione l'incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale in materia di risorse idriche e con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità, nonché l'incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico

<sup>12</sup> Tutti i prelievi e/o derivazioni che non restituiscono nel corpo idrico da cui provengono

<sup>13</sup> Tutti i prelievi e/o derivazioni che restituiscono nel corpo idrico da cui provengono

<sup>14</sup> stesso dato di Q<sub>nm</sub>

<sup>15</sup> stesso dato di P<sub>n</sub>

### ***Derivazioni dissipative dell'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Centrale***

Acquisite tali informazioni la struttura regionale preposta passa a valutare o determinare, come meglio illustrato al paragrafo 2.1 e 2.2 degli “Indirizzi operativi”, a seconda che la richiesta di concessione ricada, come bacino nel territorio dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale o Meridionale, i due indici legati al consumo di acqua che sono **WEI+** e **WEI+(DE)** per raffrontarli ai valori di soglia della tabella n. 1 illustrata nel citato paragrafo 2.1 degli “indirizzi operativi” riferita alle derivazioni dissipative.

Il primo, **WEI+** è un indice di consumo di acqua e si calcola come differenza tra il volume derivato o prelevato ed il volume restituito rispetto al volume di acqua naturale, disponibile in alveo.

Il secondo, **WEI+(DE)** è un indice di consumo di acqua e si calcola come differenza tra il volume derivato o prelevato ed il volume restituito rispetto al volume di acqua naturale, disponibile in alveo, al netto del deflusso ecologico (**DE**) o Deflusso Minimo Vitale (**DMV**) nel caso in cui il DE non è stato calcolato.

Al fine di individuare l'indice di riferimento occorre prendere in considerazione il peggiore dei due indici WEI+ (%) e WEI+(DE) (%).

La struttura precedente quindi, verificato il parere reso dall'Autorità di Distretto ai sensi dell'art. 7 co. 2 del R.D. 1775/1933, attribuisce la classe per l'intensità dell'impatto come precisato al paragrafo 2.1 “Acque superficiali – Bacini ricadenti nel territorio dell'ABDAC” e paragrafo 2.2 “Acque superficiali – Bacini ricadenti nel territorio dell'ABDAM” degli “Indirizzi operativi”.

È opportuno segnalare che **in alternativa** alla valutazione del consumo di acqua descritto per le derivazioni dissipative WEI+ (%) e WEI+(DE) (%) è possibile, per la valutazione degli impatti delle derivazioni, **utilizzare la** tabella n. 2, paragrafo 2.1 degli “Indirizzi Operativi” in riferimento al singolo prelievo o al cumulo.

Dopo aver effettuato la valutazione degli impatti delle derivazioni (tabelle 2 e 4), il successivo indicatore relativo alle pressioni idrogeomorfologiche  $N/L_t^{16}$  deve essere confrontato con le soglie riportate nella tabella 4 degli “Indirizzi Operativi” differenziando le zone collina/montagna e pianura.

Il risultato ottenuto in alternativa della tabella n. 1 oppure della tabella n. 2 è confrontato con il risultato determinato dalla tabella n. 4, assumendo per la valutazione dell'intensità dell'impatto il valore peggiore.

Il valore peggiore così, ai fini della valutazione del rischio ambientale, è infine confrontato con la matrice della tabella n. 14 riportata nel paragrafo 4 degli Indirizzi operativi.

Per una corretta applicazione si rinvia agli “Indirizzi operativi” e all'appendice della direttiva per la valutazione ambientale ex ante per le derivazioni del Distretto dell'Appennino Centrale, n. 1 del 14.12.2017, a pag. 9.

### ***Derivazioni non dissipative dell'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Centrale***

Si fa presente che tra le principali informazioni da ricercare all'interno dei documenti prodotti dal richiedente, illustrati nella sezione denominata “Fase 3” a cui si rinvia per ogni utile approfondimento e chiarimento, ci sono i dati del *bacino idrico a livello di bacino/sottobacino* e gli *indicatori idrologici e morfologici* gli *indicatori morfologici* indicati all'inizio della attuale Fase 8 come meglio dettagliato al paragrafo 2 degli “Indirizzi operativi”.

Il valore dell'intensità dell'impatto delle pressioni idrologiche calcolato con riferimento agli indicatori della tabella 3 degli “Indirizzi operativi”, deve essere confrontato con i risultati dell'impatto idromorfologico relativo alla tabella 4 dei medesimi “Indirizzi operativi”.

Nel caso in cui il Servizio precedente nell'eseguire l'attività istruttoria sul progetto presentato dal richiedente accerti alterazioni della fascia ripariale in aggiunta alle due valutazioni  $D/Q_{nm}$  e  $N/L_t$  deve verificare anche la valutazione dell'indicatore IQMve (%) di cui alla citata tabella n. 4.

Il valore peggiore delle due oppure tre valutazioni condotte determina, il valore dell'intensità dell'impatto della derivazione che viene utilizzato per il confronto con la tabella n. 14 del paragrafo 4 degli “Indirizzi Operativi”.

### ***Derivazioni dissipative Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale***

<sup>16</sup> rapporto del numero di opere trasversali esistenti sul tratto omogeneo con la lunghezza del tratto omogeneo espresso in Km.

La struttura procedente per i bacini ricadenti nel territorio dell'ABDAM oltre ad acquisire le medesime informazioni riportate per i bacini ricadenti nel territorio dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, indicate all'inizio della attuale Fase 8, procede all'acquisizione distinta del numero di briglie (Nb) e dighe, barriere e chiuse (Nd) presenti nel tratto considerato, differenziando sempre la valutazione per prelievo singolo o cumulativo, e rapportandolo alle due zone di collina/montagna o pianura.

Per il calcolo dell'intensità dell'impatto della derivazione per i corpi idrici ricadenti nel territorio di competenza dell'ABDAM vanno determinati i medesimi indici indicati per il ABDAC a cui devono aggiungersi il fattore  $\alpha$  (fattore di riduzione per la determinazione della soglia di intensità lieve, a partire da quella alta) e il fattore VS1 (X), quale valore soglia per impatto di intensità alta relativa all'indice generico X per cui si procede come di seguito riportato:

- ❖ per le derivazioni dissipative, distinte per cumulo di derivazione e per derivazione singola, si applicano rispettivamente le tabelle 5 e 6;
- ❖ per derivazioni non dissipative, distinte per cumulo di derivazione e derivazione singola, si applicano rispettivamente le tabelle 7 e tabella 8.

Il peggiore indicatore tra "Pressioni idrologiche" e "Pressioni idromorfologiche", distintamente tra derivazioni dissipative e non dissipative, è confrontato con la tabella n. 14 riportata al paragrafo 4 della valutazione del rischio ambientale.

### Acque sotterranee

Per la valutazione dell'intensità di impatto ambientale dei prelievi idrici da pozzi o drenaggi ricadenti sia nel bacino centrale che in quello meridionale si rinvia al paragrafo 2.5 "Acque sotterranee" degli "Indirizzi operativi" commentati e chiariti con gli approfondimenti a cura del Servizio Gestione Qualità delle Acque con il gruppo di lavoro della società in house Abruzzo Sviluppo per l'aggiornamento del PTA.

### Conclusioni

Ai fini del rilascio della concessione, art. 25 del Reg. 3/2007, o del diniego della concessione, art. 28 del medesimo Reg., il Servizio procedente confronta gli indici dell'intensità dell'impatto che scaturiscono dal paragrafo 2. degli "Indirizzi operativi", sia nel caso di derivazione non dissipativa che di derivazione dissipativa, con le matrici di cui al paragrafo 4 dei medesimi "Indirizzi operativi", rapportando il valore dell'intensità dell'impatto con il valore ambientale del corpo idrico superficiale o del corpo idrico sotterraneo sottoindicata:

Valore ambientale del corpo idrico superficiale	Intensità dell'impatto generato dalla derivazione singola/cumulo di derivazioni		
	Lieve	Moderata	Alta
(V1) Elevato	ALTO (*) <sup>17</sup>	ALTO (*) <sup>7</sup>	ALTO (*) <sup>7</sup>
(V2) Buono	MEDIO	ALTO	ALTO (*) <sup>7</sup>
(V3) Sufficiente	BASSO	MEDIO	ALTO
(V4) Scarso	BASSO	MEDIO	MEDIO (**) <sup>18</sup>
(V5) Cattivo	BASSO	BASSO	MEDIO (**) <sup>8</sup>

La successiva tabella invece è utilizzata per la valutazione ambientale della derivazione delle sole acque sotterranee.

Corpo idrico sotterraneo	Nulla	Lieve	Moderata	Alta
Buono stato quantitativo	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
Stato quantitativo scarso per interazione con corpo idrico superficiali ed ecosistemi terrestri dipendenti	BASSO	MEDIO (**) <sup>8</sup>	MEDIO (**) <sup>8</sup>	ALTO (*) <sup>7</sup>
Stato quantitativo scarso per intrusione salina	BASSO	MEDIO (**) <sup>8</sup>	ALTO (*) <sup>7</sup>	ALTO (*) <sup>7</sup>
Stato scarso per deficit del bilancio idrico	BASSO	ALTO (*) <sup>7</sup>	ALTO (*) <sup>7</sup>	ALTO (*) <sup>7</sup>

<sup>17</sup> (\*\*) La nuova derivazione, o il cumulo di nuove derivazioni, incidenti su un corpo idrico di qualità inferiore al buono anche a causa della pressione derivante dai prelievi, che comportino un incremento della pressione ambientale, sono da considerarsi tendenzialmente non compatibili.

<sup>18</sup> (\*) E' ammessa la deroga in applicazione dell'art. 4.7 della Direttiva quadro acque per i prelievi destinati all'uso potabile. Sono altresì ammesse derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo nelle località remote non servite dalla rete elettrica ove l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale.

Andando quindi a verificare lo stato ambientale del corpo idrico considerato con l'intensità di impatto della derivazione, si giunge al valore di impatto complessivo che può essere ALTO, MEDIO o BASSO con i significati sotto riportati.

<b>Rischio ambientale</b>	<b>Significato operativo</b>
<b>BASSO</b>	La derivazione <b>può essere assentita nel rispetto di specifiche prescrizioni ove necessario.</b>
<b>MEDIO</b>	La derivazione <b>può essere assentita con l'applicazione di particolari misure</b> volte alla mitigazione degli impatti e nel rispetto di specifiche prescrizioni, tese a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico/i corpi idrici interessato/interessati.
<b>ALTO</b>	La derivazione <b>non può essere assentita in via ordinaria.</b> <b>L'intervento è realizzabile solo nei casi in cui nel Piano di gestione sia stato riconosciuto al corpo idrico interessato il possesso dei requisiti per l'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 5 e 7 dell'art. 4 della DQA, come recepiti dall'art. 77 del D.lgs. 152/2006.</b>

Con il giudizio **ALTO** e **MEDIO** tendenzialmente l'istanza non è concedibile, a patto di approfondimenti a scala locale da parte del proponente. A tal proposito si rinvia ad una puntuale ed attenta lettura del paragrafo 4 "Rilascio di Nuove Concessioni" degli "Indirizzi operativi" commentati.

La struttura regionale precedente, in ragione dell'approfondimento tecnico dello studio a scala locale, da allegare come integrazioni al progetto di concessione, nel rispetto del deflusso ecologico, riesamina la valutazione del rischio ambientale.

#### Fase 9 – Precisazioni sulla relazione istruttoria

La valutazione di verifica ambientale ex ante e il calcolo del deflusso Ecologico (DE) o del Deflusso Minimo Vitale (DMV) in assenza di valutazione del DE, sono condotte dal Servizio precedente applicando i criteri presenti negli "Indirizzi operativi", tenendo conto:

- i. del parere vincolante ex art. 7 del R.D. 1775/1933 di competenza dell'Autorità di Distretto,
- ii. dei pareri e dei contributi istruttori resi dagli Enti interessati;
- iii. delle informazioni derivanti dagli atti di pianificazione prodotti in materia di tutela e qualità delle acque,
- iv. della documentazione integrativa eventualmente prodotta dall'interessato;
- v. le risultanze della fase di approfondimento di cui al paragrafo 2.4 degli "Indirizzi operativi".

In attuazione del decreto 13.08.2007 n. 3/Reg. è necessario che per il rilascio del provvedimento di concessione da parte dall'Autorità concedente, il Servizio precedente abbia verificato e attestato nella relazione istruttoria, alle "Considerazioni generali del servizio", di cui all'articolo 21 del reg. 3/2007:

- a) i criteri per la valutazione del corso d'acqua interessato che siano in sintonia con il paragrafo 3 "Criteri per l'individuazione degli ambiti di applicazione" degli indirizzi operativi del D.D. n. 29/STA del 13.02.2017;
- b) che è intervenuto l'esito favorevole della valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche: a) delle acque superficiali e sorgenti, anche per le fasi di approfondimento di cui ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4; b) delle acque sotterranee, di cui al paragrafo 2.5 dei citati "Indirizzi operativi";
- c) l'esito positivo del calcolo del deflusso Ecologico (DE) o del Deflusso Minimo Vitale (DMV) in assenza di valutazione del DE agli "Indirizzi operativi";
- d) la quantificazione del rischio ambientale (RDC) determinato attraverso le procedure per la valutazione dell'intensità dell'impatto basata su indici calcolati sulla base dei dati disponibili per tutto il territorio regionale e confrontato con la matrice riportata al paragrafo 4 degli indirizzi operativi approvati dal Consiglio regionale;
- e) valutazioni delle criticità tecnico-ambientali-idrauliche connesse all'entità dell'impatto ambientale della singola derivazione o del cumulo di derivazioni sui corpi idrici superficiali e sotterranei disciplinati dagli indirizzi operativi approvati dal Consiglio regionale;
- f) le eventuali misure per la mitigazione degli impatti e il rispetto di specifiche prescrizioni nel caso di rischio ambientale di cui al paragrafo 4 degli "Indirizzi operativi".

- g) tutti gli altri elementi di giudizio che il responsabile del Servizio procedente e il RUP ritenesse utili circa la convenienza di accordare la concessione richiesta.

Fase 10 – Sanzioni

La violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio accertate dal Servizio procedente nel corso dell'attività istruttoria, anche con riferimento all'art. 71 del Reg. 3/2007, vengono trasmesse all'Autorità concedente che dispone l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 17 del R.D. 1775/1933.

Fase 11 - Conclusioni

Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si rinvia all'ordinamento giuridico dello Stato e Regionale nonché al DPGR n. 3/Reg. del 13.08.2007 e relativi allegati.

La presente circolare verrà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, area tematica "Urbanistica Territorio", sezione "Acque", sotto sezione "Demanio idrico e Fluviale" ed infine "Informazioni e modulistica" (<http://www.regione.abruzzo.it/content/pubblicazioni>).

Il Dirigente

Servizio Gestione Demanio idrico e Fluviale  
(dott. Sergio Iovenitti)

Certificatore: Aruba S.p.A.  
Validità: dal 11.04.2019 al 11.04.2022  
Firma digitale: n. 613094000274006

 IOVENITTI SERGIO  
DIRIGENTE REGIONALE  
04.02.2021 09:23:28 UTC

Il Direttore

Dipartimento Territorio – Ambiente  
(dott. Arch. Pierpaolo Pescara  
(firmato digitalmente

   
PESCARA  
PIERPAOLO  
REGIONE ABRUZZO  
DIRIGENTE  
REGIONE ABRUZZO  
04.02.2021  
11:25:47 UTC

**INDIRIZZI OPERATIVI PER  
L'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI  
CUI AL D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 NEL  
TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO**

Indirizzi operativi approvati dal Consiglio Regionale, seduta 21.12.2020 n. 41/2, arricchiti dei commenti "in rosso" elaborati dal Servizio Gestione e Qualità delle Acque - DPC024 - in collaborazione con il Gruppo di Lavoro.

# Regione Abruzzo



**Dott. Geol. Antonio Pizzonia  
(coordinatore)**

**Dott. Geol. Carlo Gazzetti**

**Dott. Giuseppe Luciani**

**Avv. Lorenzo Passeri Mencucci**

**Dott. Biol. Lino Ruggieri**

**Ing. Mario Santini**



## Premessa

Il presente documento espone gli indirizzi operativi della Regione Abruzzo per l'applicazione delle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 recependo le proposte metodologiche di attuazione delle L.G. ministeriali riportate nelle "Direttive per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale" di cui alle Delibere CIP 1/2017 e 3/2017 rispettivamente delle Autorità di Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (ABDAM) e dell'Appennino Centrale (ABDAC)".

Gli indirizzi operativi si fondano, in accordo con le suddette Direttive, sulla "valutazione del rischio che, per effetto di una derivazione, i corpi idrici da questa interessati possano riportare un deterioramento del loro stato di qualità, ovvero possano non raggiungere gli obiettivi ambientali fissati dai Piani di gestione distrettuali, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE".

Il riferimento ad entrambe le Direttive (di cui alle Delibere 1/2017 e 3/2017) e in particolare alle procedure per la valutazione dell'intensità dell'impatto, è necessario poiché il ricorso all'una o all'altra metodologia dipenderà dal Distretto di riferimento in cui il bacino idrografico d'interesse ricade (V. paragr. 2.1 e 2.2.). Il presente documento, pertanto, fornisce indirizzi operativi regionali che non sostituiscono le indicazioni operative delle Linee guida ministeriali (D.D. 29/STA) e delle direttive delle Autorità di Distretto ma hanno lo scopo di definire:

- una metodologia per la valutazione preliminare dell'impatto basata su indici che possono essere calcolati, sulla base dei dati disponibili, per tutto il territorio regionale;
- le attività di approfondimento conoscitivo, da svolgere in un'eventuale seconda fase, laddove la valutazione preliminare abbia individuato criticità connesse all'entità dell'impatto ambientale della derivazione o del cumulo di derivazioni sui corpi idrici superficiali e sotterranei.

**Nel contempo, i presenti indirizzi operativi forniscono una procedura che consente ai servizi procedenti come individuati nel Decreto 3/reg del 13.08.2007, dopo aver acquisito i pareri preliminari all'esame della domanda di cui all'art. 13 del Decreto n. 3/reg del 13/8/2007 di pervenire, per il tramite della esclusiva istruttoria e pronunciamento resi da ARTA sulla scorta dei dati a disposizione e contenuti**

**nell'istanza, alla verifica della compatibilità ambientale della derivazione ai fini del rilascio della concessione.<sup>1</sup>**

Il presente documento dovrà essere Integrato o modificato, di concerto con le Autorità di Distretto competenti, anche al fine di recepire eventuali osservazioni che le Autorità stesse potranno formulare sul predetto documento di indirizzo, nonché al fine di recepire modifiche e integrazioni conseguenti ai successivi aggiornamenti delle Direttive Distrettuali;

## **1. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO. ASPETTI GENERALI.**

La quantificazione del rischio ambientale (RDC) richiede la conoscenza dei seguenti fattori:

1. Valore ambientale del corpo idrico.
2. Impatto della derivazione sul corpo idrico

In coerenza con quanto specificato dalle Direttive, **il valore ambientale del corpo idrico** è assunto pari al suo stato ambientale/ecologico o potenziale ecologico, nel caso di corpo idrico fortemente modificato o artificiale. (cfr. [Schede monografiche approvate con DGR 852/19](#))

In presenza di corpi idrici non monitorati (cfr. [Piano di Tutela approvato con Deliberazione Consigliare 51/09 del 15/12/2015 Elaborato 4-1 bis - Rete di monitoraggio dei Corpi Idrici Superficiali \(2010-2015\)](#)). Nel rispetto del principio di precauzione, deve essere effettuato un monitoraggio "ex ante" al fine di determinare il valore ambientale del corpo idrico e verificare la possibilità di applicare le linee guida. Per i corpi idrici esclusi dall'obbligo di classificazione il monitoraggio ex ante viene effettuato dal richiedente secondo le indicazioni dell'ARTA Abruzzo.

La classificazione dello stato da utilizzarsi può fare riferimento sia allo stato ambientale complessivo che al solo stato ecologico nel caso in cui ci siano fondati motivi per ritenere che lo stato ecologico sia quello maggiormente impattato dalla derivazione.

La classificazione dello stato ambientale del corpo idrico è riportata nel PTA facendo riferimento ai dati più aggiornati disponibili (cfr. [Schede monografiche corpi idrici superficiali e documenti approvati con DGR 852/19, Relazioni ARTA disponibili al seguente link](#)

<sup>1</sup> Come modificato dall'Emendamento della Giunta Regionale n.25 del 9.12.2020

<http://www.regione.abruzzo.it/content/qualit%C3%A0-delle-acque>, alla voce **Acque sotterranee 2015 e Classificazione stato di qualità sessennio (2010-2015)**).

Nei corpi idrici in cui ricadono "siti di riferimento", individuati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi della parte Terza del D.Lgs. 152/2006, (**cfr al link seguente <http://www.sintai.isprambiente.it/faces/public/DCLA/home.xhtml>**) è sempre esclusa la possibilità di autorizzazione di nuovi prelievi, fatta salva l'applicazione dell'art. 4.7 della DQA per i prelievi destinati all'uso potabile. Nei corpi idrici a monte di tali siti, l'autorizzazione ai nuovi prelievi è possibile solo se l'intensità dell'impatto è lieve.

Per quanto riguarda la **classificazione degli impatti**, questi vengono raggruppati in tre classi di intensità crescente (Lieve, Moderata, Alta).

Il **rischio ambientale** è definito da una matrice (vedi paragr. 4) che combina la classificazione dello stato ambientale e la classificazione dell'intensità di impatto calcolata individuando tre livelli di rischio: Basso, Medio e Alto.

Per il territorio della Regione Abruzzo, tenendo conto delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei presenti, della struttura e dei contenuti del Piano di Tutela vigente, dei dati disponibili e delle indicazioni delle Autorità di Bacino Distrettuali, appare congruente, l'applicazione di una metodologia di classificazione "semplificata" basata sugli indici di seguito descritti.

PTA vigente disponibile al seguente link:

<http://www.regione.abruzzo.it/content/approvazione-del-piano-e-aggiornamento>

successivi aggiornamenti del PTA disponibili al seguente link:

<http://www.regione.abruzzo.it/content/aggiornamento-piano-di-tutela-delle-acque>

Relazioni monitoraggio corpi idrici ARTA disponibile al seguente link:

<http://www.regione.abruzzo.it/content/gestione-e-qualit%C3%A0-acque>

## 2. PROCEDURA PER LA CLASSIFICAZIONE DELL'IMPATTO

### 2.1 ACQUE SUPERFICIALI - Bacini ricadenti nel territorio dell'ABDAC

La metodologia semplificata a cui si fa ricorso, rendendo possibile una stima del bilancio idrico, può consentire, attraverso il calcolo dell'indice di scarsità idrica WEI (calcolato come rapporto tra la media della domanda e la media della risorsa rinnovabile in certo intervallo

di tempo) o meglio attraverso il WEI+ (in cui la domanda risulta al netto delle eventuali restituzioni) una valutazione dell'impatto quantitativo di una derivazione.

La metodologia “semplificata” riguardo al bilancio idrico a livello di bacino/sottobacino, si basa sostanzialmente sui valori di portata naturale e misurata che può essere alternativa alla tipica espressione del bilancio idrico:

$$P - E_v = I + R \pm V + P_r - R_{est}$$

dove:

P = precipitazione

E<sub>v</sub> = evapotraspirazione

I = infiltrazione

R = ruscellamento

P<sub>r</sub> = prelievi

R<sub>est</sub> = restituzioni

V = variazione di volume negli invasi

e si può esprimere assumendo la portata naturale (P<sub>n</sub>) pari alla portata misurata (P<sub>a</sub>) sommata ai prelievi netti, cioè:

$$P_n = P_a + P_{r_{netti}} = P_a + (P_r - R_{est})$$

da cui:

$$P_n - P_a = (P_r - R_{est})$$

Sulla base delle stime dei termini del bilancio idrico, possono essere valutati i due indici legati al “consumo di acqua” WEI+ e WEI+(DE) rispettivamente rapportati alla portata naturale ed alla portata naturale al netto di DE:

$$WEI^+ = (P_r - R_{est})/P_n = (P_n - P_a)/P_n$$

$$WEI^+(DE) = (P_r - R_{est})/(P_n - DE) = (P_n - P_a)/(P_n - DE)$$

La valutazione è condotta, quindi, attraverso la verifica di entrambi gli indici, assumendo il valore massimo dell'intensità di impatto tra i due valori (WEI+ e WEI+(DE)).

Nel prospetto di seguito riportato sono indicati i valori soglia dei due indici WEI+.

Indice	Intensità dell'impatto		
	Lieve	Moderata	Alta
WEI <sup>+</sup> (%)	WEI <sup>+</sup> ≤ 30	30 < WEI <sup>+</sup> ≤ 50	WEI <sup>+</sup> > 50
WEI <sup>+</sup> (DE) (%)	WEI <sup>+</sup> (DE) ≤ 50	50 < WEI <sup>+</sup> (DE) ≤ 80	WEI <sup>+</sup> (DE) > 80

Tabella n.1

Si precisa che la valutazione sopra riportata, considerando il prelievo utilizzato e non restituito nel corpo idrico attinente, si adatta meglio alla valutazione degli impatti delle derivazioni dissipative, pertanto tale procedura deve essere condotta per le sole derivazioni o prelievi di natura dissipativa (tutti quei prelievi e/o derivazioni che non restituiscono nel corpo idrico da cui provengono).

Nel caso in cui i dati di bilancio evidenzino criticità significative, sulla base del parere formulato dall'Autorità di Distretto ai sensi dell'art. 7 comma 2 del R. D 11/12/33 n. 1775 come modificato dal D.Lgs 152/06, indipendentemente dal valore ambientale del corpo idrico si attribuisce direttamente la classe "MEDIO" oppure "ALTO" in ragione dell'intensità della criticità evidenziata.

Negli altri casi (**derivazioni non dissipative**), e in ragione dei dati a disposizione quale possibile alternativa alla procedura precedentemente illustrata, per la valutazione degli impatti delle derivazioni **dissipative si possono** utilizzare gli indici e le soglie riportate nella successiva tabella, nella quale si fa riferimento agli indicatori utilizzati come di seguito definiti:

### **Indicatori idrologici**

D = portata prelevata media (m<sup>3</sup>/s) riferita al periodo utilizzato nel calcolo dell'impatto (periodo di magra, mese);

Q<sub>n</sub> = portata naturale nel periodo di magra (mesi estivi) media (m<sup>3</sup>/s);

ΣD = cumulo dei prelievi (m<sup>3</sup>/s);

Q<sub>nm</sub> = portata naturale media calcolata per ogni mese dell'anno (m<sup>3</sup>/s);

**Q<sub>nm</sub> è la portata media annua naturale indicata nel PTA (Q<sub>m</sub>)**

**Q<sub>n</sub> è la portata media dei mesi di minimo deflusso indicata nel PTA**

Indicatori morfologici

S = tratto sotteso (in km); **dal prelievo alla restituzione**

S/L = rapporto tra la lunghezza del tratto sotteso (S) e la lunghezza del tratto idromorfologicamente omogeneo (L);

$\Sigma S/L$  = rapporto tra il cumulo dei tratti sottesi ( $\Sigma S$ ) e la lunghezza del tratto idromorfologicamente omogeneo (L);

N= numero di opere trasversali esistenti più opera/e in progetto sul tratto omogeneo;

L<sub>t</sub> = lunghezza tratto omogeneo (km).

**Il Tratto idromorfologicamente omogeneo può essere assunto come coincidente con il tratto idraulicamente omogeneo descritto al paragrafo 3, ovvero il tratto tra i due nodi a monte e a valle della derivazione.**

**Anche L<sub>t</sub> coincide con il tratto idraulicamente omogeneo con la precisazione che deve essere necessariamente espresso in km.**

**Indicatori di qualità morfologica da applicare al *Caso di derivazioni dissipative o non dissipative che prevedono alterazioni alla zona ripariale***

IQMve (%) = Sub-indice di vegetazione riferito alla metodologia IDRAIM (F12, F13, A12)

**Indicatori di qualità morfologica da applicare solo se è necessaria la fase di approfondimento di cui al paragr. 2.4:**

IQMmpost = Indice di Qualità Morfologica di monitoraggio di cui alla metodologia IDRAIM “post operam”

IQMmante = Indice di Qualità Morfologica di monitoraggio di cui alla metodologia IDRAIM “ante operam”

**Per la Determinazione dell'indice IQM far riferimento alla METODOLOGIA IDRAIM di cui al MANUALE PUBBLICATO SUL SITO ISPRA AL LINK SEGUENTE <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/idraim-sistema-di-valutazione-idromorfologica-analisi-e-monitoraggio-dei-corsi-dacqua>.**

Determinati gli indicatori (vedi indicazioni riportate nei paragrafi successivi), questi vengono utilizzati, secondo le modalità riportate nelle tabelle che seguono, rispettivamente riferite al caso di derivazioni dissipative e al caso di derivazioni non dissipative. Per ogni prelievo vengono valutati, in corrispondenza della derivazione, l'impatto del singolo prelievo e del cumulo dei prelievi (nel caso in cui nel bacino a monte della derivazione insistano altre derivazioni).

Ai fini della valutazione dell'intensità dell'impatto si attribuisce alla derivazione l'impatto maggiore tra tutti quelli riscontrati.

Tipologia	Pressione	Indicatori	Intensità dell'impatto		
			Lieve	Moderata	Alta
<b>Caso di derivazioni dissipative</b>	<b>Prelievo singolo</b>	<b>D/Qn (%)</b>	$D/Q_n \leq 5$	$5 < D/Q_n \leq 10$	$D/Q_n > 10$
	<b>Cumulo di prelievi</b>	<b><math>\Sigma D/Q_n</math> (%)</b>	$\Sigma D/Q_n \leq 25$	$25 < \Sigma D/Q_n \leq 50$	$\Sigma D/Q_n > 50$

Tabella n.2

Tipologia	Pressione	Indicatori		Intensità dell'impatto		
				$D/Q_{nm} \leq 25$	$25 < D/Q_{nm} \leq 50$	$D/Q_{nm} > 50$
<b>Caso di derivazioni non dissipative</b>	<b>Prelievo singolo</b>	<b>D/Q<sub>nm</sub> (%)</b>				
		<b>S (km)</b>	$S > 1$ $S/L > 15$	Lieve	Moderata	Alta
		<b>S/L (%)</b>	$0,25 < S \leq 1$ e $7,5 < S/L \leq 15$	Lieve	Moderata	Moderata
			$S < 0,25$ e $S/L \leq 7,5$	Lieve	Lieve	Lieve

Tabella n.3

Tipologia	Pressione	Indicatori	Intensità dell'impatto		
			Lieve	Moderata	Alta
<b>Caso di derivazioni dissipative</b>	Singola opera o cumulo di				
			$N/L_t < 2,5$	$2.5 \leq N/L_t \leq 5$	$N/L_t > 5$
			collina/montagna	collina/montagna	collina/montagna

	opere trasversali	N/L <sub>t</sub>	Lieve	Moderata	Alta
			N/L <sub>t</sub> < 0,5	0.5 ≤ N/L <sub>t</sub> ≤ 1	N/L <sub>t</sub> > 1
			pianura	pianura	pianura
<b>Caso di derivazioni dissipative o non dissipative che prevedono alterazioni alla zona ripariale</b>		IQMve (%)	Lieve	Moderata	Alta
			$\frac{IQM_{m_{post}}}{IQM_{m_{ante}}} < 15\%$	$\frac{IQM_{m_{post}}}{IQM_{m_{ante}}} < 15\%$	$\frac{IQM_{m_{post}}}{IQM_{m_{ante}}} > 30\%$
			$\frac{IQM_{VE_{post}}}{IQM_{VE_{ant}}} < 15\%$	$15\% \leq \frac{IQM_{VE_{post}}}{IQM_{VE_{ant}}} \leq 30\%$	$\frac{IQM_{VE_{post}}}{IQM_{VE_{ant}}} > 30\%$

Tabella n.4

## 2.2 ACQUE SUPERFICIALI - Bacini ricadenti nel territorio dell'ABDAM

Per i bacini ricadenti nel territorio dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale gli indicatori e gli indici per la valutazione dell'intensità di impatto sono quelli definiti nella "Direttiva derivazioni" dell'ABDAM (di cui Delibera CIP 1/2017).

La procedura "semplificata" prende in considerazione i medesimi indicatori idrologici e morfologici descritti per i bacini ricadenti nel territorio dell'ABDAC.

Tali indicatori vengono utilizzati, secondo le modalità riportate nelle tabelle che seguono, per la valutazione dell'intensità di impatto delle diverse tipologie di prelievo secondo i criteri della "Direttiva derivazioni" dell'ABDAM.

Le intensità di impatto sono valutate rispetto a tre distinti valori soglia, così definiti:

- Cumulo di derivazioni:
  - Valore indice ≥ VS1: Intensità alta;
  - VS1\*α ≤ Valore indice < VS1: Intensità moderata;
  - Valore indice < VS1\*α: Intensità lieve.
  
- Derivazione singola:
  - Valore indice ≥ β \* VS1: Intensità alta;
  - β \* VS1 ≤ Valore indice < α \* β \* VS1: Intensità moderata;



- Valore indice  $< \alpha * \beta * VS1$ : Intensità lieve.

Il valore VS1(X) ed i fattori correttivi  $\alpha$  e  $\beta$ , rispettivamente nel caso di derivazioni singole e di cumulo di derivazioni, sono riportati nel seguito:

<b>CUMULO DI DERIVAZIONI</b>			
<b>Pressione e indice</b>	<b>VS1(X)</b>	<b><math>\alpha</math></b>	<b>Specificatori</b>
<b>PRESSIONI IDROLOGICHE</b>			
Prelievo/diversione di portata – Agricoltura (uso irriguo)	$\sum D / (Q_n - DE) \geq 1$ WEI+ $\geq 1$	$\alpha = 0.25$	Riferito alla sola stagione irrigua
Prelievo/diversione di portata – altri usi	$\sum D / (Q_n - DE) \geq 1$ WEI+ $\geq 1$	$\alpha = 0.25$	Riferibile all'anno solare e/o ad un periodo significativo
Prelievo/diversione di portata – uso idroelettrico: contemporanea presenza delle due seguenti condizioni:	$\sum D / (Q_n - DE) \geq 1$ WEI+ $\geq 1$ S/L $\geq 0.5$	$\alpha = 0.25$	Riferibile all'anno solare e/o ad un periodo significativo
<b>PRESSIONI IDROMORFOLOGICHE</b>			
Opere trasversali	(montagna) Nb / l $\geq 3/200$	(montagna) $\alpha = 0.50$	
	(pianura) Nb / l $\geq 1/200$	(pianura) $\alpha = 0.50$	
Alterazioni morfologiche – Dighe, barriere e chiuse	Nd / L $\geq 0.5$	$\alpha = 0.50$	

Tabella n.5

Dove:

- D = somma delle portate massime derivabili
- WEI+ = Water Exploitation Index modificato
- Qn = portata media naturale nel tratto interessato dalle derivazioni

- S = lunghezza dei tratti sottesi
- $\alpha$  = fattore di riduzione per la determinazione della soglia di intensità lieve, a partire da quella alta
- VS1(X)= valore soglia per impatto di intensità alta relativa all'indice generico X, per "cumulo di derivazioni"
- Nb = numero di briglie [/]
- Nd = numero di opere come dighe, barriere e chiuse [/]
- l = lunghezza del corpo idrico [m]
- L = lunghezza del corpo idrico [km]

In caso di derivazione singola (assenza di derivazioni nel bacino a monte) i valori soglia sono ridotti di un fattore  $\beta$ , come indicato nella tabella che segue:

<b>DERIVAZIONE SINGOLA</b>			
<b>Pressione e indice</b>	<b><math>\beta</math></b>		<b>Specificatori</b>
<b>PRESSIONI IDROLOGICHE</b>			
Prelievo/diversione di portata – Agricoltura (uso irriguo)	$\beta = 0.5$		Riferito alla sola stagione irrigua
Prelievo/diversione di portata – altri usi	$\beta = 0.5$		Riferibile all'anno solare e/o ad un periodo significativo
Prelievo/diversione di portata – uso idroelettrico	$\beta = 0.5$		Riferibile all'anno solare e/o ad un periodo significativo
<b>PRESSIONI IDROMORFOLOGICHE</b>			
Opere trasversali	$\beta = 0.5$		
Alterazioni morfologiche – Dighe, barriere e chiuse	$\beta = 0.5$		

Tabella n.6

Il valore del prelievo  $\sum D$  da utilizzare nella valutazione degli indici deve essere considerato al netto delle restituzioni a monte del nodo considerato.

Ai fini della valutazione dell'intensità dell'impatto si attribuisce alla derivazione l'impatto maggiore tra tutti quelli riscontrati.

Si riporta nel seguito la matrice di impatto da assegnare alle derivazioni non dissipative.

**Nelle tabelle che seguono, per analogia con quanto definito per i territori ricadenti nel Distretto dell'Appennino centrale, VS1 (D/Qn) viene assunto pari a 0,5 con  $\alpha = 0,5$  e  $\beta = 1$**

CUMULO DERIVAZIONI	Rapporto tra indicatore D e portata media naturale Qn del corpo idrico		
Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso "S" e lunghezza del corpo idrico "L"	$D/Qn \geq VS1(D/Qn)$	$\alpha VS1(D/Qn) \leq D/Qn < VS1(D/Qn)$	$D/Qn < \alpha VS1(D/Qn)$
$S/L \geq VS1(S/L)$	Alta	Moderata	Lieve
$\alpha VS1(S/L) \leq S/L < VS1(S/L)$	Moderata	Moderata	Lieve
$S/L < \alpha VS1(S/L)$	Lieve	Lieve	Lieve

Tabella n.7

SINGOLA DERIVAZIONE	Rapporto tra indicatore D e portata media naturale Qn del corpo idrico		
Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso "S" e lunghezza del corpo idrico "L"	$D/Qn \geq \beta VS1(D/Qn)$	$\alpha \beta VS1(D/Qn) \leq D/Qn < \beta VS1(D/Qn)$	$D/Qn < \alpha \beta VS1(D/Qn)$
$S/L \geq \beta VS1(S/L)$	Alta	Moderata	Lieve
$\alpha \beta VS1(S/L) \leq S/L < \beta VS1(S/L)$	Moderata	Moderata	Lieve
$S/L < \alpha \beta VS1(S/L)$	Lieve	Lieve	Lieve

Tabella n.8

### 2.3 Indicazioni per il calcolo degli indicatori

Nel presente paragrafo vengono fornite alcune indicazioni sulle modalità utilizzate per il calcolo degli indicatori di più complessa definizione, sulla base dei dati disponibili a livello regionale, con particolare riferimento:

- alla delimitazione e classificazione dei corpi idrici superficiali (cfr. Piano di Tutela approvato con Deliberazione Consigliare 51/09 del 15/12/2015 Elaborato A1.9 - Individuazione dei corpi idrici superficiali e analisi delle pressioni ai sensi del DM131/08, schede monografiche corpi idrici superficiali approvate con DGR 852/19, e sotterranei (cfr. Piano di Tutela approvato con Deliberazione Consigliare 51/09 del 15/12/2015 Elaborato A1.10 - Individuazione dei corpi idrici sotterranei analisi delle pressioni e del livello di rischio ai sensi del D.Lgs 30/2009 Elaborato 4-4 bis - Carta della rete di monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee (monitoraggio 2010 - 2015) del PTA vigente
- al bilancio idrologico e idrogeologico presente nel PTA vigente (cfr. Piano di Tutela approvato con Deliberazione Consigliare 51/09 del 15/12/2015, Elaborato Bilancio Idrologico e Idrogeologico A1.3 e Appendice all' Elaborato A1.6);
- ai valori di deflusso ecologico DE e/o Deflusso Minimo Vitale (DMV) definiti per i nodi significativi della rete idrografica regionale definiti nel PTA vigente (Elaborato A1.6) (cfr. Piano di Tutela approvato con Deliberazione Consigliare 51/09 del 15/12/2015 Elaborato A1.6);
- ai dati derivanti dagli studi delle pressioni sui corpi idrici superficiali e sotterranei del PTA. (Documenti approvato con DGR 852/19).

La documentazione richiamata costituisce il livello informativo di base che deve essere sempre preso in considerazione come punto di partenza delle valutazioni.

### **Portata naturale (Qn)**

La portata naturale Qn corrisponde al valore della portata che il corso d'acqua avrebbe in assenza di derivazioni.

Il valore della portata naturale Qn dei nodi della rete individuata nel modello di bilancio del PTA (elaborato A1.6 Appendice 1) è stato calcolato mediante una procedura mista, basata sulle misure idrometriche disponibili e sul bilancio idrologico a scala mensile. Tale valore può essere assunto come riferimento per l'applicazione delle valutazioni di impatto.

In alternativa, nei casi in cui si possa disporre di misure sperimentali significative, la portata naturale può essere stimata:

- sommando il valore dei prelievi netti (prelievi meno restituzioni) al valore della portata misurata;
- dalle serie storiche di misure effettuate in condizioni poco disturbate da prelievi idrici;
- dal calcolo del bilancio idrologico e idrogeologico distribuito, opportunamente calibrato;
- sulla base di misure di portata effettuate per un periodo minimo di 5 anni.

### **Water Exploitation index Plus (WEI+)**

(Volume prelevato – volume restituito) / (Volume risorsa disponibile)

### **Deflusso ecologico (DE) o Deflusso Minimo Vitale (DMV)**

Il valore del Deflusso Ecologico DE o del Deflusso Minimo Vitale DMV (in assenza di valutazione del DE) che deve essere salvaguardato in ogni nodo della rete idrografica regionale è definito dal PTA vigente (documento A1-6).

### **Prelievi (D) e restituzioni (R)**

I dati necessari per la valutazione dei prelievi idrici possono essere ricavati dagli archivi regionali a partire dal Catasto delle Utilizzazioni di cui all' art. 6 del Decreto Regionale n. 3/Reg. del 13.8.2007 effettuando i necessari riscontri in sito e approfondimenti presso gli uffici competenti.

In particolare, per i principali prelievi dovranno essere approfonditi: l'ubicazione delle opere di presa e di restituzione (ove presenti) e il regime d'uso.

L'analisi delle restituzioni potrà quindi essere completata con verifiche e rilievi in sito, o la richiesta di eventuali altri dati disponibili presso i concessionari e i soggetti gestori.

Una stima del valore complessivo dei prelievi e delle restituzioni a monte di una determinata sezione di corso d'acqua può essere ricavata dalla differenza tra la portata naturale calcolata e la portata attuale misurata.

## **2.4 Fase di approfondimento**

Nel caso in cui la prima fase della valutazione si sia conclusa con l'assegnazione della derivazione alla classe di "Rischio medio" (V. paragr. 4), non è possibile esprimere un giudizio definitivo sulla compatibilità della derivazione o cumulo di derivazioni ed occorre

quindi procedere ad una fase di approfondimento che indagli in dettaglio l'impatto della derivazione sugli elementi di qualità idromorfologica e su quelli chimico-fisici e biologici, anche in riferimento alla possibilità di mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati nei Piani di gestione distrettuali.

La suddetta seconda fase di valutazione si avvale degli indici riconducibili alle metodologie IDRAIM e MesoHABSIM.

Al termine della seconda fase della valutazione, l'Autorità procede alla verifica conclusiva, in base all'impatto complessivo della derivazione:

Per la valutazione degli indici si può fare riferimento alle indicazioni riportate nella tabella che segue.

<b>Pressioni</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Intensità di impatto LIEVE</b>	<b>Intensità di impatto MODERATA</b>	<b>Intensità di impatto ALTA</b>	<b>Soglia limite per impatto lieve</b> <b>Note</b>
Alterazioni della zona ripariale	IQMve <sub>post</sub> /IQMve <sub>ante</sub>	< 15%	Valori intermedi ai valori indicati per l'intensità di impatto LIEVE e ALTA	>30%	Si applica per derivazioni che prevedono alterazioni della zona ripariale
Alterazioni di habitat di specie target	IH	> 0,8	c.s.	>0,4	Manuale tecnico-operativo per la modellazione e la valutazione dell'integrità dell'habitat fluviale – 154/2017 - ISPRA
Alterazioni morfologiche	IQMm <sub>post</sub>	≥ 0,85	c.s.	≥0,5	Manuale Idraim – Sistemi di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua – versione 2016 – 131/2016 - ISPRA
	IQMm <sub>post</sub> /IQMm <sub>ante</sub>	15%	c.s.	30%	
Alterazioni idrologiche	IARI	> 0,05	c.s.	>0,15	Analisi e valutazione degli aspetti idromorfologici – versione 2011 - ISPRA

Tabella n.9

- se vi è almeno un elemento di qualità che subisce un impatto d'intensità "Alta", la derivazione è da ritenersi non compatibile con lo stato ambientale attuale del corpo idrico o con il suo obiettivo di qualità;

- se vi è almeno un elemento di qualità che subisce un impatto di intensità "Moderata", la derivazione potrebbe non essere compatibile. In questo caso la compatibilità è subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

a) sono previste misure di mitigazione dell'impatto tali da assicurare il non deterioramento della classe degli elementi di qualità impattati ed il raggiungimento dell'obiettivo di qualità;  
 b) è prevista nel disciplinare di concessione la possibilità di rivedere i termini della concessione stessa, in relazione ai risultati dei monitoraggi ambientali post-operam dello stato del corpo idrico, che in questo caso andrebbero obbligatoriamente imposti.

- se il livello d'impatto è di intensità "Lieve" per tutte le componenti, la derivazione è considerata compatibile; sono comunque possibili prescrizioni specifiche.

## 2.5 Acque Sotterranee

La valutazione dell'intensità di impatto degli effetti dei prelievi idrici da pozzi o drenaggi dai corpi idrici sotterranei richiede preliminarmente la definizione del modello concettuale del corpo idrico sotterraneo (D.lgs. 30/09).

Nel modello concettuale di ciascun corpo idrico sotterraneo devono essere evidenziati:

- i limiti idraulici e la geometria dell'acquifero;
- i processi di ricarica naturale e la risorsa rinnovabile;
- la superficie piezometrica in condizioni naturali indisturbate;
- le direttrici di deflusso naturali;
- le interazioni con i corpi idrici superficiali e con gli ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee;
- le estrazioni e gli emungimenti che modificano la piezometria nonché le risultanze del censimento delle utilizzazioni di cui all'art. 95, comma 5 del d. lgs. 152/06;
- gli obiettivi di tutela dei corpi idrici sotterranei ai sensi degli art. 76 e 77 del d. lgs. 152/06.

L'intensità di impatto dei prelievi deve pertanto essere valutata tenendo conto delle risorse utilizzabili risultanti dal bilancio idrico in rapporto alle caratteristiche idrodinamiche e idrochimiche del corpo idrico sotterraneo, al fine di garantire:

- il deflusso necessario per il mantenimento della relativa componente del DE dei corpi idrici superficiali connessi;
- le risorse idriche sotterranee già impegnate perché captate da sorgenti e/o utilizzate nel corpo idrico superficiale connesso;
- il mantenimento dei livelli piezometrici necessari per il mantenimento delle direzioni di flusso, dei fenomeni di risalita del cuneo salino (ove possibili), delle caratteristiche idrochimiche dei diversi livelli acquiferi, della necessità di contenere eventuali fenomeni di subsidenza ecc.

In presenza di dati di bilancio idrico dettagliati, la valutazione dell'intensità di impatto dei prelievi singoli e cumulati sui corpi idrici sotterranei del territorio regionale deve essere svolta tenendo conto delle indicazioni di cui al paragrafo 6.2 B della Direttiva derivazioni "per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale" (Delibera n. 3 CIP 14-12-2017).

Tuttavia, in considerazione della complessità delle indagini e degli studi necessari per l'applicazione della metodologia richiamata e tenendo conto del fatto che pressioni elevate connesse con i prelievi di acque sotterranee interessano settori limitati del territorio regionale, si ritiene plausibile il ricorso, su tutto il territorio regionale, alla metodologia semplificata proposta dall'ABDAM nella Direttiva di cui alla Delibera n. 1 CIP 14-12-2017.

Come indicato nella Direttiva dell'ABDAM, in prima approssimazione si può fare riferimento a valori soglia definiti in ragione dell'estensione del corpo idrico sotterraneo, rappresentata dalla proiezione in pianta dell'insieme di rocce permeabili che costituiscono l'acquifero.

Nel dettaglio, sono state distinte due classi di acquiferi e per ciascuna classe sono stati individuati due differenti valori di soglie di prelievo cumulato per il passaggio tra le diverse classi d'impatto:

#### **Acquiferi con superficie inferiore a 50 km<sup>2</sup>:**



- 160.000 m<sup>3</sup>/anno, corrispondente ad un prelievo istantaneo pari a circa 5 l/s considerando un prelievo continuo nel tempo per 365 giorni all'anno (classe d'impatto lieve -moderata);
- 780.000 m<sup>3</sup>/anno, corrispondente ad un prelievo istantaneo pari a circa 25 l/s considerando un prelievo continuo nel tempo per 365 giorni all'anno (classe d'impatto moderata-alta);

#### Acquiferi con superficie superiore a 50 km<sup>2</sup>:

- 480000 m<sup>3</sup>/anno, corrispondente ad un prelievo istantaneo pari a circa 15 l/s considerando un prelievo continuo nel tempo per 365 giorni all'anno (classe d'impatto lieve -moderata);
- 2.500.000 m<sup>3</sup>/anno, corrispondente ad un prelievo istantaneo pari a circa 80 l/s considerando un prelievo continuo nel tempo per 365 giorni all'anno (classe d'impatto moderata-alta).

Si fa pertanto riferimento alle seguenti classi di intensità di impatto

Classe di impatto	Prelievi complessivi l/s (Q <sub>tot</sub> )		
	Lieve	Moderata	Alta
Acquiferi con superficie inferiore a 50 km <sup>2</sup>	(Q <sub>tot</sub> ) < 5	5 ≤ (Q <sub>tot</sub> ) ≤ 25	(Q <sub>tot</sub> ) > 25
Acquiferi con superficie superiore a 50 km <sup>2</sup>	(Q <sub>tot</sub> ) < 15	15 ≤ (Q <sub>tot</sub> ) ≤ 80	(Q <sub>tot</sub> ) > 80

Tabella n.10

Tale approccio metodologico semplificato consente una discriminazione rapida delle situazioni in cui risultano necessari approfondimenti di indagine e di valutazione degli impatti.

I valori delle soglie sopra indicati possono essere ulteriormente affinati facendo riferimento al grafico sottostante ricavato dalle seguenti assunzioni sull'infiltrazione efficace:

- il valore di infiltrazione efficace medio calcolato per l'intero territorio abruzzese (Elaborato A1\_3 del PTA vigente) risulta pari a circa 381 mm/anno;

- i valori soglia per le classi di impatto definiti per gli acquiferi dall'ABDAM, tenendo conto di un'estensione media tra 1 e 50 kmq e della richiamata infiltrazione efficace media (IE) rappresentano un valore pari al 2 % dell'IE (soglia di intensità di impatto lieve) e 8% (soglia di intensità di impatto alta);
- le portate di prelievo che definiscono le soglie di impatto sono modulate rispetto all'estensione dell'acquifero (Vedi Cap. 3), in ragione delle percentuali definite al precedente punto, come sintetizzato nel grafico che segue.




Figura n.1

I valori soglia richiamati nella procedura semplificata non vengono presi in considerazione nel caso in cui la valutazione dell'intensità di impatto sia basata su stime e misure quantitative del bilancio idrico e degli altri indicatori di impatto come definiti nell'Allegato B al D.D. 29/STA, con particolare riferimento alle tabelle 1, 2 e 3 del richiamato Allegato che si riportano nel seguito.

## Allegato B al D.D. 29/STA Tab.1: classi di intensità di impatto per i corpi idrici sotterranei

<b>CORPI IDRICI SOTTERRANEI</b>	
<b>Intensità</b>	<b>Descrizione</b>
Trascurabile	L'impatto non produce effetti sul corpo idrico sotterraneo né sui corpi idrici superficiali connessi; i prelievi non provocano fenomeni di intrusione salina o di altro tipo.
Lieve	L'impatto non produce effetti significativi sul corpo idrico <i>ovvero</i> produce effetti significativi, ma non critici, ed ha una estensione "Locale" (vedi Tab. 2).
Moderata	L'impatto produce effetti significativi sul corpo idrico, che però non comportano la modifica della classe di qualità del corpo idrico <i>ovvero</i> produce effetti potenzialmente critici in un'area immediatamente adiacente al punto di prelievo.
Alta	L'impatto produce effetti che comportano la modifica della classe di qualità del corpo idrico <i>ovvero</i> produce effetti che, pur non comportando la modifica dello stato di qualità del corpo idrico, sono potenzialmente critici per l'intero corpo idrico (vedi Tab. 2).

Tabella n.11

## Allegato B al D.D. 29/STA Tab.2: classi di estensione spaziale di impatto per i corpi idrici sotterranei

<b>CORPI IDRICI SOTTERRANEI</b>	
<b>Estensione</b>	<b>Descrizione</b>
Locale o di sito	L'impatto è limitato ad un'area immediatamente adiacente al punto di prelievo e dunque non interferisce col corpo idrico o su porzioni significative di esso
Settore di corpo idrico	L'impatto interessa una porzione significativa del corpo idrico.
Corpo idrico	L'impatto interessa un intero corpo idrico o più corpi idrici.

Tabella n.12

## AllegatoB - D.D. 29/STA – Tab.3: intensità dell'impatto per corpi idrici sotterranei

Intensità d'impatto	Estensione Spaziale	Tipologia di impatto				
		(1) Disponibilità risorsa idrica	(2) Intrusione salina	(3) Interazione con corpi idrici superficiale o ecosistemi terrestri dipendenti	(4) Fenomeni di subsidenza	(5) Interferenza del prelievo con punti di monitoraggio o aree protette <sup>7</sup>
<b>Trascurabile</b>	Locale o di sito	I prelievi sono tali da assicurare il bilancio idrogeologico positivo	Non sono presenti fenomeni di intrusione salina.	Il corpo idrico oggetto di prelievo non è connesso a corpi idrici superficiali o ecosistemi acquatici o terrestri oppure, pur essendovi connesso, gli effetti degli esistenti prelievi sono nulli o trascurabili	Non si registrano fenomeni di subsidenza.	Il prelievo previsto non produce impatti sulle aree protette e non interferisce con stazioni di monitoraggio
<b>Lieve</b>	Locale o di sito	Corpo idrico in <b>buono stato quantitativo</b> ma in condizioni di equilibrio del bilancio idrico. I prelievi sono in equilibrio idrogeologico rispetto alla capacità di ricarica naturale dell'acquifero. Il totale delle estrazioni/captazioni è inferiore alle soglie minime fissate per le derivazioni.	Sono presenti fenomeni di intrusione salina di periodicità stagionale o di estensione locale;	Il corpo idrico sotterraneo è connesso ad ecosistemi acquatici o terrestri ma gli effetti degli esistenti prelievi su tali ecosistemi presentano estensione locale	L'impatto è relativo a fenomeni di subsidenza molto contenuti.	L'effetto del prelievo nei riguardi di stazioni di monitoraggio o di aree protette è poco significativo.

<b>Moderata</b>	Settore di corpo idrico (nel caso d'interazione con corpi idrici superficiali)	Settore di corpo idrico in <b>stato quantitativo scarso</b> ; I prelievi superano la ricarica naturale dell'acquifero e gli eventuali apporti integrativi offerti dalla ricarica artificiale.	Sono presenti fenomeni di intrusione salina di periodicità stagionale estesi a significative porzioni di corpo idrico;	Il corpo idrico sotterraneo è connesso ad ecosistemi acquatici o terrestri e gli effetti degli esistenti prelievi su tali ecosistemi sono di estensione significativa (p.e. degrado degli elementi di qualità idromorfologica alla scala di corpo idrico o di tratto fluviale – circa 5 Km - ovvero abbassamento della piezometrica che sostiene gli ecosistemi terrestri dipendenti) e periodicità stagionale	Si registrano significativi fenomeni di subsidenza	L'effetto del prelievo nei riguardi di stazioni di monitoraggio o di aree protette è significativo.
<b>Alta</b>	Corpo idrico	Sussiste un bilancio idrogeologico negativo (i prelievi superano la ricarica naturale e artificiale dell'acquifero) che si somma a fenomeni di intrusione salina o di interazione e degrado dei corpi idrici superficiali connessi.	Sono presenti fenomeni di intrusione salina estesi a significative porzioni di corpo idrico sotterraneo e protratti per più anni continui di osservazioni da monitoraggio;	La captazione comporta un degrado a scala di corpo idrico della qualità chimica, biologica e degli ecosistemi terrestri dipendenti, compromettendo il raggiungimento o il mantenimento del buono stato; la captazione comporta la riduzione delle portate di sorgenti alimentate dalle acque sotterranee	Esistono rilevanti fenomeni di subsidenza.	L'effetto del prelievo nei riguardi di stazioni di monitoraggio o di aree protette è rilevante oppure il prelievo è espressamente vietato in base alla specifica disciplina prevista per le aree protette eventualmente interessate.

Tabella n.13

### 3. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI APPLICAZIONE

L'applicazione delle procedure di valutazione sopra descritte, è stata effettuata a livello sperimentale per i corpi idrici superficiali e sotterranei del bacino del Fiume Aventino, evidenziando che la coerenza e la validità dei risultati è connessa con la corretta individuazione del tratto di corpo idrico superficiale considerato e dei relativi bacini idrografici e idrogeologici sottesi.

Per i corsi d'acqua la valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione un tratto idraulicamente omogeneo per portate, posizione morfologica, sezione d'alveo, apporti naturali (grandi gruppi sorgivi, affluenti principali ecc.), derivazioni e restituzioni di rilievo.

Il tratto idraulicamente omogeneo deve essere costituito da uno o più rami compresi tra 2 o più nodi della rete individuata nel modello di bilancio (elaborato A1.6 del Piano di tutela) in cui l'intera rete idrografica della Regione Abruzzo è stata schematizzata tramite n° 552 nodi e n° 510 rami (in Allegato la carta dei nodi e dei branch del PTA). Ciò in considerazione del fatto che ciascun nodo risulta caratterizzato nel PTA vigente dal valore del deflusso naturale e del DMV e che l'individuazione dei rami e dei nodi è stata effettuata allo scopo di calcolare le portate naturali derivanti dagli apporti dei bacini idrografici e dei bacini idrogeologici sottesi e i relativi valori del DMV.

La necessità di considerare tratti estesi a più rami e nodi o tratti intermedi deve essere supportata da considerazioni di natura idrologica, tenendo conto del fatto che il valore del Deflusso Ecologico DE (DMV in caso di DE non definito) deve essere verificato in ogni nodo e che nella valutazione dell'intensità di impatto dovrà essere assunto il valore più cautelativo risultante nei nodi presi in considerazione.

Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei (Vedi elaborato di Piano 1-5 - Carta idrogeologica), è opportuno che, per i grandi acquiferi carbonatici individuati dal PTA, l'applicazione degli indici sia effettuata a scala di potenziale bacino idrogeologico sotteso rispetto ai rami e ai nodi del modello di bilancio o a sorgenti e gruppi sorgivi rilevanti alimentati dalla falda di base.

Per le strutture caratterizzate dalla presenza di falde acquifere discontinue che danno luogo a numerose piccole emergenze, è necessario che il bacino idrogeologico potenzialmente interessato dagli effetti della nuova captazione sia individuato dal richiedente, sulla base di

criteri di analisi idrogeologica (vincoli di natura topografica, stratigrafica, strutturale e di bilancio idrogeologico) **per altro già previsti dal Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007.**

Considerazioni analoghe devono essere svolte anche per gli acquiferi alluvionali, al fine di evitare di estendere la valutazione degli indici ad aree prive di potenziali significative interferenze.

Nei territori con litologie affioranti con risorse idriche trascurabili la valutazione di impatto dei prelievi di acque sotterranee può essere omessa, purché sia dimostrato che l'opera non interessi in profondità falde acquifere in continuità con acquiferi di interesse regionale e locale.

Nella figura che segue si riporta un esempio di possibile individuazione degli ambiti di applicazione riferita ai corpi idrici superficiali e sotterranei del bacino del Fiume Aventino.




Figura n.2

#### 4. RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI

Per la valutazione del rischio ambientale si può far riferimento alla tabella 11 riportata nell'allegato A del DD n. 29/2017, che per comodità si riporta di seguito.

Valore ambientale del corpo idrico superficiale	Intensità dell'impatto generato dalla derivazione singola/cumulo di derivazioni		
	Lieve	Moderata	Alta
(V1) Elevato	ALTO (*)	ALTO (*)	ALTO (*)
(V2) Buono	MEDIO	ALTO	ALTO (*)
(V3) Sufficiente	BASSO	MEDIO	ALTO
(V4) Scarso	BASSO	MEDIO	MEDIO (**)
(V5) Cattivo	BASSO	BASSO	MEDIO (**)

Tabella n. 14

Corpo idrico sotterraneo	Nulla	Lieve	Moderata	Alta
Buono stato quantitativo	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
Stato quantitativo scarso per interazione con corpo idrico superficiali ed ecosistemi terrestri dipendenti	BASSO	MEDIO (**)	MEDIO (**)	ALTO (*)
Stato quantitativo scarso per intrusione salina	BASSO	MEDIO (**)	ALTO (*)	ALTO (*)
Stato scarso per deficit del bilancio idrico	BASSO	ALTO (*)	ALTO (*)	ALTO (*)

Tabella n. 15

(\*) E' ammessa la deroga in applicazione dell'art. 4.7 della Direttiva quadro acque per i prelievi destinati all'uso potabile. Sono altresì ammesse derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo nelle località remote non servite dalla rete elettrica ove l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale.



(\*\*) La nuova derivazione, o il cumulo di nuove derivazioni, incidenti su un corpo idrico di qualità inferiore al buono anche a causa della pressione derivante dai prelievi, che comportino un incremento della pressione ambientale, sono da considerarsi tendenzialmente non compatibili.

Per quanto riguarda il significato attribuito a ciascuna classe di rischio può farsi riferimento alla tabella 12 del medesimo allegato A, che per utilità è riportata nella successiva tabella.

<b>Rischio ambientale</b>	<b>Significato operativo</b>
<b>BASSO</b>	La derivazione <b><u>può essere assentita nel rispetto di specifiche prescrizioni ove necessario.</u></b>
<b>MEDIO</b>	La derivazione <b><u>può essere assentita con l'applicazione di particolari misure</u></b> volte alla mitigazione degli impatti e nel rispetto di specifiche prescrizioni, tese a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico/i corpi idrici interessato/interessati.
<b>ALTO</b>	La derivazione <b><u>non può essere assentita in via ordinaria.</u></b>  <b><u>L'intervento è realizzabile solo nei casi in cui nel Piano di gestione sia stato riconosciuto al corpo idrico interessato il possesso dei requisiti per l'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 5 e 7 dell'art. 4 della DQA, come recepiti dall'art. 77 del D.lgs. 152/2006.</u></b>

Tabella n.16

Nelle situazioni in cui la nuova derivazione si inquadra in un **contesto di rischio basso**, il prelievo può essere assentito salvo particolari situazioni che possono essere connesse con fenomeni di interferenza locale, di tipo ambientale o relative ad altre concessioni che richiedano l'adozione di particolari misure.

Tali approfondimenti rientrano nelle valutazioni da effettuare in sede di istruttoria come previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale, con particolare riferimento al Decreto N. 3/REG. del 13/08/2007 "Regolamento: Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee".

Le derivazioni idroelettriche che restituiscono l'acqua immediatamente a valle della traversa di presa, senza generare alcuna sottensione di tratti di corpo idrico e che utilizzano opere trasversali esistenti, senza la previsione di ulteriori opere, longitudinali e trasversali, possono essere collocate dall'Autorità concedente direttamente nella classe "Rischio basso",

qualunque sia il valore ambientale del corpo idrico, se sono contestualmente predisposte opere per assicurare la continuità idrobiologica (scale o rampe di risalita dei pesci) e di sedimento ove ciò non comprometta l'efficacia delle misure di mitigazione del rischio di alluvioni.

Per le nuove captazioni di acque superficiali e sotterranee che si inquadrano in un **contesto di rischio medio** è necessario che l'analisi degli effetti della derivazione sul corpo idrico sia approfondita, a carico del richiedente, ad un livello di caratterizzazione di maggior dettaglio. Occorre quindi procedere ad una fase di approfondimento che indaghi l'impatto della derivazione sugli elementi di qualità idromorfologica e su quelli chimico-fisici e biologici. A tal fine è possibile ricorrere ad indici riconducibili alla metodologia IDRAIM (IQMm, IQMve, IARI, SUM) o alla metodologia MesoHABSIM, (IH).

Per le nuove derivazioni che si inquadrano in un **contesto di rischio alto**, sono da considerarsi tendenzialmente non concedibili, fermo restando la possibilità di una ridefinizione del livello di rischio sulla base di misure sperimentali e studi di dettaglio effettuati dal richiedente e valutati dalla struttura regionale precedente ai sensi del Decreto N. 3/REG. del 13/08/2007.

Per le derivazioni idriche soggette a valutazione di assoggettabilità a VIA si rimanda a quanto previsto all'Allegato IV alla parte Seconda del D.lgs 152/06.

In tutti i casi, al fine di garantire adeguati livelli di tutela ambientale anche nel caso di periodi siccitosi, tenendo conto della non completezza delle serie storiche di misure disponibili sui principali corpi idrici regionali, delle possibili variazioni del quadro climatico e dell'evoluzione delle procedure e delle norme connesse con la definizione del deflusso ecologico (DE), è opportuno che nel disciplinare di concessione sia previsto che:

- salvo i casi previsti dall'art. 77 del D.lgs 152/06, in caso di carenza idrica le portate che possono essere derivate devono essere rimodulate al fine di garantire il DMV/DE e che, i sensi dell'Art. 19 del R.D. 1775/33, tale rimodulazione non dà luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione;
- l'eventuale adeguamento del DMV/DE non può dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione.

In ogni caso, il disciplinare prevede la possibilità di rivedere i termini della concessione in funzione delle prescrizioni e dei risultati del monitoraggio ambientale, anche in accordo con le misure contenute nei Piani di Gestione Distrettuali.

## 5. RINNOVO DI CONCESSIONI ESISTENTI

Se il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ecologico (o potenziale) “Buono” o “Elevato”, alla derivazione si può attribuire direttamente il rischio BASSO in quanto si deve desumere che la derivazione non comporti rischi per la qualità del corpo idrico, subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti o comunque finalizzate a mitigare gli impatti.

Se il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ecologico (o potenziale) inferiore a “Buono”, poiché la derivazione potrebbe costituire la causa, o una delle cause, dell'insufficiente livello di qualità ambientale del corpo idrico, va condotta la valutazione al termine della quale possono individuarsi i seguenti livelli di rischio:

- Se l'intensità degli impatti del singolo prelievo e per cumulo di prelievi risulta < di ALTA, al rinnovo si attribuisce livello di rischio BASSO;
- Se l'intensità dell'impatto per cumulo di prelievi risulta ALTA e quella del singolo prelievo < di ALTA al rinnovo si attribuisce livello di rischio MEDIO, quindi la derivazione è ammissibile con specifiche prescrizioni finalizzate alla riduzione degli impatti;
- Se l'intensità dell'impatto per cumulo di prelievi risulta ALTA e quella del singolo prelievo  $\geq$  di ALTA al rinnovo si attribuisce livello di rischio ALTO, salvo diversa determinazione a seguito di indagini di maggior dettaglio da eseguire a cura del richiedente.

### **Il Gruppo di Lavoro Abruzzo Sviluppo S.p.A:**

Dott. Geol. Antonio Pizzonia (coordinatore)

Dott. Geol. Carlo Gazzetti

Dott. Giuseppe Luciani

Avv. Lorenzo Passeri Mencucci

Dott. Biol. Lino Ruggieri

Ing. Mario Santini